



Regione Lombardia

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 214 **Misure agro ambientali – Campagna 2012**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

1.	OBIETTIVI	3
2.	CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	3
3.	CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO	3
4.	COSA VIENE FINANZIATO	4
5.	DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI.....	4
5.1	AZIONE A "FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO"	4
5.2	AZIONE B "PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE"	9
5.3	AZIONE C "PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE"	13
5.4	AZIONE E "PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE"	15
5.5	AZIONE F "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOScate"	18
5.6	AZIONE G "MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE"	20
5.7	AZIONE H "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE"	21
5.8	AZIONE I – "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE"	22
5.9	AZIONE L – "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE PRATERIE AD ALTO VALORE NATURALISTICO"	25
5.10	AZIONE M – "INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA"	28
6.	DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA	34
7.	RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO), BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI (BCAA) E REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	34
8.	STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE	35
9.	CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI	38
10.	CONTROLLI	41
11.	RICORSI	43
12.	SANZIONI.....	43
13.	RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI	43

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA - PARTE GENERALE	45
ALLEGATO 2 - DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA - PARTE SPECIALE.....	72
ALLEGATO 3 - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PRATI	234
ALLEGATO 4 - ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE	241
ALLEGATO 5 - PIANO DI PASCOLAMENTO	245
ALLEGATO 6 - DESCRIZIONE ATTREZZATURE IDONEE PER AGRICOLTURA CONSERVATIVA	248
ALLEGATO 7 - REGISTRO AZIENDALE UNICO DEI TRATTAMENTI DELLE CONCIMAZIONI E DI MAGAZZINO E DELLE OPERAZIONI COLTURALI.....	263
ALLEGATO 8 - FAC SIMILE ATTESTAZIONE PER VERIFICA STATICA DELLA FUNZIONALITA' DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI.....	275
ALLEGATO 9 - MODALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGIME DELLE QUOTE LATTE NELL'AMBITO DELLE MISURE DEL PSR 2007 – 2013.....	277

1. OBIETTIVI

La misura 214 si propone di promuovere e incentivare una gestione sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

In particolare persegue i seguenti obiettivi:

- 1) mantenimento e sviluppo di attività agricole a basso impatto ambientale;
- 2) diffusione e consolidamento dell'attività agricola biologica;
- 3) tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde;
- 4) tutela della sostanza organica del suolo;
- 5) conservazione del paesaggio agrario tradizionale;
- 6) salvaguardia e incremento della biodiversità;
- 7) mantenimento e incremento delle coltivazioni estensive.

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

a. imprese individuali:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").

b. società agricole¹:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").

c. società cooperative:

- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo² e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento;

d. enti pubblici:

- che svolgono attività agricola anche in via secondaria;

e. Altri soggetti:

- per le sole azioni F, G ed H.

L'azione L è riservata solo ai soggetti di cui alle lettere a, b, c

2.1 Non possono presentare la domanda

- gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento,
- le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili"³ ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale.

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato.

Le modalità di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, sono descritte nella nota n. M1.2010.0017405 del 15 ottobre 2010, allegato 9 al presente bando.

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005.

² Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

³ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

4. COSA VIENE FINANZIATO

La misura 214 finanzia gli impegni agroambientali che i richiedenti si assumono volontariamente aderendo ad una o più azioni della presente misura. Gli impegni agroambientali sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla "condizionalità", descritti nel successivo capitolo 7.

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che ripaga il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dall'esecuzione degli impegni agroambientali assunti.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia. Limitatamente alle azioni A, B, E, I, L ed M sono ammessi a pagamento anche i terreni aziendali situati in altre regioni confinanti, qualora contigui a quelli situati nel territorio della Lombardia.

Nel caso in cui gli interventi e gli impegni relativi a ciascuna azione siano sovrapponibili, anche parzialmente, con quelli previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000, le aziende ricadenti in tali aree non possono presentare domanda di aiuto o di pagamento per le azioni corrispondenti.

Gli impegni sottoscritti che si estendono oltre il corrente periodo di programmazione possono essere mantenuti solo se coerenti al quadro giuridico del periodo di programmazione 2014-2020. In caso di variazione del quadro giuridico, i beneficiari possono recedere dagli impegni sottoscritti senza l'obbligo di rimborso dei premi percepiti.

5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 214 è articolata nelle seguenti azioni:

- Azione A - "Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento"
- Azione B - "Produzioni agricole integrate"
- Azione C - "Produzioni vegetali estensive"
- Azione E - "Produzioni agricole biologiche"
- Azione F - "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate"
- Azione G - "Miglioramento ambientale del territorio rurale"
- Azione H - "Salvaguardia delle risorse genetiche"
- Azione I - "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- Azione L - "Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico"
- Azione M - "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa"

5.1 AZIONE A "FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO"

Per la campagna 2012, relativamente alla presente azione, è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma) senza ampliare la superficie presente nella domanda del 2011⁴.

5.1.1 Obiettivi

L'azione contribuisce principalmente alla massima diffusione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale e alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, attraverso la riduzione dei fertilizzanti somministrati alle coltivazioni e la corretta ed efficace distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L'azione permette una efficace gestione delle aree vulnerabili ai nitrati e più in generale dei terreni sottoposti ad impegno, consentendo di riassorbire rapidamente gli elementi della fertilità in eccesso. Pone contemporaneamente le basi per l'affermazione di un ordinamento colturale meno intensivo e impattante sull'ambiente anche in termini di utilizzo delle risorse idriche per l'irrigazione.

La combinazione di fertilizzazione bilanciata ed avvicendamento con l'utilizzo di colture di copertura autunno-vernine (*cover crops*), rafforza i vantaggi ambientali dell'azione in particolare per quanto riguarda la

⁴ Per **superficie presente nella domanda** del 2011 si intende **sia** quella delle particelle **richieste a premio**, **sia** quella delle particelle dichiarate nella sezione "**altri utilizzi**" della domanda di misura 214 - anno 2011.

protezione del suolo dall'erosione, la maggiore strutturazione e l'arricchimento di sostanza organica nonché la diminuzione della lisciviazione dei nitrati.

Nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) agisce in stretta sinergia con la misura 216 "Investimenti non produttivi" per la realizzazione di fasce tampone boscate e con l'azione F per il mantenimento delle stesse. Essa contribuisce attraverso l'avvicendamento colturale al mantenimento della sostanza organica del suolo.

5.1.2 Campo di applicazione

Superfici coltivate a seminativi con esclusione delle superfici coperte da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno).

5.1.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che hanno aderito all'azione nell'anno 2008 è di 6 anni, per le aziende che hanno aderito negli anni successivi al 2008 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adesione.

5.1.4 Condizioni

L'adesione all'azione è condizionata al rispetto dell'impegno, per tutta la sua durata, su tutta la SAU aziendale investita a seminativo, ad eccezione delle seguenti superfici:

- superficie non presente nella domanda di misura 214 – anno 2011
- superficie risicola destinata a risaia permanente;
- superficie a seminativo richiesta a premio nell'azione M;
- superficie risicola richiesta a premio nell'azione I che facoltativamente può essere esclusa dalla presente azione;
- superficie a riso o a mais richiesta nell'azione B – intervento 2 "mais e riso" che facoltativamente può essere esclusa dalla presente azione;

La superficie minima oggetto di impegno dell'azione è pari a 1 ha di SAU, per i Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e pari a 2 ha di SAU per i comuni di pianura.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle sottoposte ad impegno dovranno restare le stesse nei 5 anni di impegno.

I beneficiari che a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati, distanti più di 10 Km dal centro aziendale,

sono impossibilitati a mantenere l'impegno per la durata prevista su tutta la SAU aziendale, possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale ammissibile.

Ai fini del calcolo del suddetto 15%, per SAU aziendale ammissibile si intende la SAU a seminativo di cui alla domanda 2011, decurtata delle superfici destinate a risaia permanente, delle superfici coperte da apprestamenti protetti permanenti come sopra definiti, delle superfici richieste a premio per l'azione M, delle superfici richieste a premio per le azioni B "mais e riso" e/o I, per le quali si sia optato per l'esclusione dall'azione A.

I terreni esclusi dall'impegno dovranno comunque essere condotti nel rispetto della condizionalità come indicato nel successivo capitolo 7.

5.1.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione A che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità sono:

1. Formulare e rispettare un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a quanto specificato nella parte generale del disciplinare di produzione (allegato 1 al presente bando). A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal DM 13 settembre 1999 n°185 che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H₂O e KCl), Calcare totale se il pH in H₂O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H₂O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, Calcio scambiabile, nel caso in cui il calcare totale sia assente. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d'impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L'azienda che dispone di analisi del terreno effettuate

non più di cinque anni prima della data di inizio dell'impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l'obbligo di eseguire un'analisi, anche evitando l'indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo occorre fare riferimento al disciplinare di produzione – parte generale (allegato 1 al presente bando). Ai fini della verifica dell'impegno è necessario tenere costantemente aggiornato un registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino. A tal scopo può essere utilizzato l'allegato 7 al presente bando o un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime, per la parte relativa alle concimazioni e alla gestione del relativo magazzino.

Qualora al primo anno d'impegno l'azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima del secondo anno d'impegno. In tal caso il piano di concimazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno.

2. Adottare un piano di avvicendamento colturale che preveda l'alternanza di almeno 3 colture principali⁵ diverse ogni cinque anni, di cui almeno una deve essere miglioratrice o da rinnovo. Le colture sono così classificate:

Colture miglioratrici e da rinnovo
<i>Cereali primaverili-estivi:</i> mais, sorgo, grano saraceno
<i>Proteiche:</i> pisello, fava e favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla
<i>Oleaginose:</i> soia, colza, ravizzone, girasole, lino
<i>Piante da fibra:</i> canapa, lino
<i>Altre colture:</i> prati avvicendati, erbai, tabacco, orticole
<i>Altri usi dei terreni:</i> set aside

Il piano di avvicendamento colturale deve soddisfare le seguenti regole:

- a. L'avvicendamento deve assicurare che la coltura (principale o secondaria) non sia presente nello stesso appezzamento l'anno successivo né come primo né come secondo raccolto. Fanno eccezione i seguenti casi:
- erbai intercalari, come ad esempio loiessa/loietto, erba mazzolina, etc. che possono essere praticati tutti gli anni e non possono essere indicati come coltura principale;
 - terreni a riposo, per i quali è possibile la monosuccessione;
 - prati polifiti da vicenda, che possono permanere sullo stesso terreno per un periodo massimo di tre anni;
 - prati monofiti da vicenda (erba medica, trifoglio, ecc.), che possono permanere sullo stesso terreno per una durata massima di quattro anni. In quest'ultimo caso il piano di avvicendamento colturale dovrà assicurare la presenza di tre colture principali diverse nei sei anni o di due colture diverse nel caso di impegno di durata quinquennale. Nel caso specifico dell'erba medica, poiché tale coltura svolge un'efficace azione di miglioramento della fertilità del suolo, sia per le capacità di azoto fissazione, sia per i benefici effetti sul contenuto di sostanza organica del suolo, dopo quattro anni di permanenza di tale coltura sul terreno, potranno seguire due anni consecutivi di un cereale a paglia (es. frumento oppure orzo). Qualora i quattro anni di permanenza dell'erba medica siano iniziati precedentemente all'adesione agli impegni della misura 214 è necessario che ciò sia dimostrato mediante la corrispondenza con le dichiarazioni rese per la domanda unica di pagamento degli anni precedenti o, in alternativa, per l'aggiornamento del fascicolo aziendale.
Nel caso di consociazione con un cereale a paglia (bulatura), qualora sia indicata come coltura principale l'erba medica, la consociazione sarà considerata nel conteggio degli anni del medicaio, quale primo anno. Tale pratica (bulatura) sarà consentita anche in successione ad un cereale a paglia.
- b. La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola e farro è considerata come monosuccessione ed è pertanto vietata.

⁵ Per colture principali si intendono le colture indicate nella domanda unica di pagamento in rotazione 1

- c. Ai fini del conteggio del numero di colture principali praticate ogni cinque anni, cereali a paglia diversi sono considerati come colture differenti.
- d. Nel piano di avvicendamento possono essere inclusi i terreni a riposo per i quali però non viene riconosciuto il premio. I terreni a riposo vengono considerati nel conteggio del numero di colture principali praticate.

Nelle aree collinari e di pianura asciutta della provincia di Pavia ricadenti nelle aree C e D dell'allegato 3 al PSR 2007-2013 (intendendo dunque escluse le aziende irrigue di pianura), il piano di avvicendamento dovrà assicurare la presenza di almeno una leguminosa e di almeno due colture che mantengano la copertura del terreno nel periodo invernale.

- 3.** Effettuare entro la fine del primo anno di impegno ed almeno una volta ogni 5 anni la **Certificazione funzionale delle macchine operatrici**⁶ (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, che attesti la rispondenza della macchina a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri di taratura accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda. La certificazione funzionale effettuata non più di 5 anni prima è da ritenersi valida pur permanendo l'obbligo di ripeterla ogni 5 anni.
- 4.** Non utilizzare fanghi.
- 5.** Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 1, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.
- 6.** Tenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino. Per la registrazione delle concimazioni può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 7 al presente bando.

Impegno aggiuntivo facoltativo "Cover Crops"

Limitatamente alle colture annuali può essere riconosciuto uno specifico premio aggiuntivo qualora vengano eseguite tutte le seguenti clausole:

- **Seminare almeno due volte nell'arco del periodo di impegno** entro venti giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenere almeno fino a venti giorni prima della semina della successiva, una coltura intercalare o *cover crop* autunno vernina. Possono essere utilizzate come *cover crops* colture quali erbai intercalari di graminacee o miscugli di graminacee e altre specie, graminacee autunno-vernine quali per esempio dactylis, loietto o altre, leguminose da granella o da foraggio (es: sulla, lupinella, trifogli), crucifere (rafano, senape, brassica, facelia,).
- Le *cover crops*, per essere ammesse a premio, devono essere indicate nel fascicolo aziendale in "rotazione 2" esclusivamente con i codici SIARL 620 - 630 o 640 (erbai)**
- **Sovesciare le *cover crops*.** Questa operazione deve essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti al punto precedente (nei 20 giorni precedenti la semina della coltura principale successiva).
- **Divieto di concimazione azotata**, chimica o con effluenti di allevamento non palabili, della *cover crop*.
- **Divieto di trattamenti fitosanitari**, di diserbici chimici sulla *cover crop*.

⁶ La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. VII/3423 del 16 febbraio 2001, (pubblicata sul BURL n. 9 del 2 marzo 2001, 4° supplemento straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della suddetta deliberazione della giunta regionale.

L'adesione all'impegno aggiuntivo cover crops può essere richiesta anche su una superficie inferiore rispetto a quella sottoposta agli impegni base dell'azione A; le particelle richieste a premio, devono rimanere le stesse per tutto il periodo di impegno.

5.1.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà **conservare in azienda** la seguente documentazione:

- piano di concimazione redatto con il supporto dell'apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica;
- copia delle analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale;
- documentazione che attesti l'avvenuta certificazione funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR VII/3423 del 16/02/01;
- registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino. Può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 7 al presente bando, o un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime, per la parte relativa alle concimazioni e alla gestione del relativo magazzino.
- In caso di adesione all'impegno aggiuntivo "cover crop" il registro dovrà essere integrato con la parte relativa alle operazioni colturali.

5.1.7 Ambito territoriale di applicazione

L'azione si applica nelle aree ad agricoltura intensiva A e B dell'allegato 3 al PSR 2007-2013 e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D dell'allegato 3 al PSR 2007-2013, relativi alla provincia di Pavia.

Per i terreni situati nelle zone C e D ricadenti nelle altre province l'azione potrà essere applicata esclusivamente nei fondovalle e nei pianori e solo qualora i terreni stessi siano stati oggetto di impegno sull'azione 1 (produzione agricola integrata) della misura F del PSR 2000-2006 o qualora si possa dimostrare che su quei terreni nel periodo 2003-2007 sia stata praticata la monosuccessione di un cereale.

5.1.8 Entità dell'indennizzo annuale

Le superfici investite con le colture ammesse dalla presente azione saranno indennizzate, a seconda dell'impegno scelto, rispettivamente con:

Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento: 169 euro/ha ;

Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento + cover crops: 251 euro/ha.

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo cover crops, per le superfici interessate il premio viene percepito annualmente per tutto il periodo dell'impegno.

Qualora si inseriscano nell'avvicendamento colture orticole, mais o riso ricadenti nell'azione B è facoltà del beneficiario aderire con quelle superfici agli impegni specifici dell'azione e percepirne così i relativi premi.

In caso di contemporanea adesione alle azioni A e B "colture orticole", i premi delle due azioni non sono cumulabili, mentre in caso di adesione contemporanea alle azioni A e B "mais e riso" i premi sono cumulabili, ma il premio dell'azione B è ridotto dell'importo riconosciuto con l'azione A per gli impegni comuni alle due azioni (vedi successivo punto 5.2.8).

5.1.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione per le medesime superfici non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214 fatte salve le azioni I e B "Mais e riso". In caso di adesione contemporanea all'azione B il premio di quest'ultima azione è ridotto dell'importo riconosciuto con l'azione A per gli impegni comuni alle due azioni (vedi successivo punto 5.2.8).

È concesso praticare colture energetiche, purché il loro inserimento non contrasti con le regole di avvicendamento.

5.2 AZIONE B "PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE"

Per la campagna 2012, relativamente alla presente azione, è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma) senza ampliare la superficie presente nella domanda del 2011⁷.

5.2.1 Obiettivi

L'obiettivo principale di questa azione è quello di incentivare le produzioni a basso impatto ambientale attraverso l'adozione di specifici disciplinari di produzione integrata.

Le colture di mais e riso interessano superfici estese e spesso dedicate ad un'unica coltura, le colture ortofrutticole e vitivinicole sono quelle maggiormente soggette a trattamenti fitosanitari (disebanti, insetticidi, anticrittogamici ecc.), entrambe le tipologie colturali risultano dunque molto impattanti sull'ambiente. Spesso gli areali di coltivazione di queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale.

5.2.2 Campo di applicazione

Superfici coltivate con colture ortofrutticole e vitivinicole, mais e riso per i quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale.

L'azione prevede due tipologie di intervento:

- Intervento 1: colture ortofrutticole e vitivinicole
- Intervento 2: mais e riso

5.2.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che hanno aderito all'azione nell'anno 2008 è di 6 anni, per le aziende che hanno aderito negli anni successivi al 2008 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adesione. In considerazione del fatto che le colture orticole, il mais e il riso, possono in alcuni anni non essere contemplate negli avvicendamenti, il beneficiario percepirà il premio solo negli anni in cui praticherà tali colture.

Tale regola è valida anche in caso di contemporanea adesione all'azione A.

5.2.4 Condizioni

Vengono indennizzate unicamente le colture ortofrutticole e vitivinicole, il mais e il riso per i quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale.

Condizioni per l'intervento 1 – "colture ortofrutticole e vitivinicole"

Gli impegni previsti dall'intervento 1 devono essere applicati a tutta la SAU aziendale investita a colture orticole (fragola compresa), frutticole o viticole per tutta la durata dell'impegno ad eccezione di quella coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno) e di quella non presente nella domanda di misura 214 – anno 2011.

Per la campagna 2012 non sono quindi consentiti ampliamenti per la presente azione: non è possibile richiedere a premio superfici non presenti nella domanda di misura 214 – anno 2011.

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati, distanti più di 10 Km dal centro aziendale;

possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso, per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale ammissibile.

Ai fini del calcolo del suddetto 15%, per SAU aziendale ammissibile si intende la SAU a colture orticole (fragola compresa), frutticole e viticole di cui alla domanda 2011, decurtata delle superfici coperte da apprestamenti protetti permanenti come sopra definiti.

⁷ Per **superficie presente nella domanda** del 2011 si intende **sia** quella delle particelle **richieste a premio**, **sia** quella delle particelle dichiarate nella sezione **"altri utilizzi"** della domanda di misura 214 – anno 2011.

La superficie minima oggetto di impegno dell'intervento 1 è di 0,5 ha di SAU nei Comuni classificati da ISTAT di collina e di montagna e di 1 ha di SAU nei Comuni di pianura.

La determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si baserà sui criteri e i dati dell'inventario vitivinicolo. Per superficie vitata si intende quella superficie compresa all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:

- superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata è da considerarsi l'intera superficie catastale della particella;
- superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto di impianto fino a un massimo di tre metri e su entrambe le testate in misura non superiore a metri tre per le capezzagne qualora effettivamente esistenti;
- superficie vitata a filari singoli: la superficie vitata da considerarsi per quanto attiene alle fasce laterali, è fino a un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le capezzagne qualora effettivamente esistenti.

Le superfici vitate per essere ammesse a premio devono essere registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore, secondo le modalità stabilite dal Manuale OPR.

Condizioni per l'intervento 2 – "mais e riso"

Gli impegni previsti dall'intervento 2 devono essere applicati a tutta la SAU aziendale investita a riso e mais ad eccezione delle particelle a riso e mais non presenti nella domanda di misura 214 – anno 2011.

Per la campagna 2012 non sono quindi consentiti ampliamenti per la presente azione: non è possibile richiedere a premio superfici non presenti nella domanda di misura 214 – anno 2011.

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;

possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale ammissibile.

Ai fini del calcolo del suddetto 15%, per SAU aziendale ammissibile si intende la SAU a mais e riso di cui alla domanda 201.

La superficie minima oggetto di impegno per l'intervento 2 è pari ad 1 ha.

L'intervento è ammissibile su tutto il territorio regionale.

Il beneficiario può aderire agli interventi 1 e 2 sia singolarmente sia in modo combinato.

5.2.5 Impegni dell'azione

Impegni per l'intervento 1 "Colture ortofrutticole e vitivinicole"

Gli impegni agroambientali specifici dell'intervento 1 che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità consistono nel:

1. **Rispettare i disciplinari di produzione** parte generale e parte speciale (allegato 1 e allegato 2 al presente bando).
Le norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti saranno periodicamente aggiornate dal Servizio Fitosanitario regionale e rese disponibili sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia www.agricoltura.regione.lombardia.it.
2. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno ed almeno una volta ogni 5 anni la **Certificazione funzionale⁸ delle macchine operatrici** (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, per attestare che la macchina risponde a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è

⁸ La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. VII/3423 del 16 febbraio 2001, (pubblicata sul BURL n. 9 del 2 marzo 2001, 4° supplemento straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della suddetta deliberazione della giunta regionale.

effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri di taratura accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda.

La certificazione funzionale effettuata non più di 5 anni prima è da ritenersi valida pur permanendo l'obbligo di ripeterla ogni 5 anni.

3. **Formulare e rispettare un piano di concimazione** basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a quanto specificato nella parte generale del disciplinare di produzione (allegato 1 al presente bando). A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal DM 13 settembre 1999 n°185 che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H₂O e KCl), Calcare totale se il pH in H₂O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H₂O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, Calcio scambiabile nel caso in cui il calcare totale sia assente. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d'impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L'azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima della data di inizio dell'impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l'obbligo di eseguire un'analisi, anche evitando l'indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione – parte generale – allegato 1 al presente bando. Qualora al primo anno d'impegno l'azienda non fosse in possesso delle analisi, queste andranno effettuate prima del secondo anno d'impegno. Il piano di fertilizzazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno. Il piano di concimazione deve essere predisposto e firmato dal tecnico che presta assistenza all'azienda.
4. Mantenere l'**inerbimento autunno-vernino**, anche naturale, dell'interfila nei frutteti, vigneti ed oliveti, ad eccezione dei primi quattro anni nel caso di nuovi impianti.
5. Avvalersi dell'**assistenza di un tecnico** iscritto all'albo degli agronomi e forestali oppure al collegio dei periti agrari o degli agrotecnici per la corretta applicazione dei principi della produzione agricola integrata quali la determinazione dell'avversità, la soglia di danno, la presenza di antagonisti, il piano di concimazione. L'obbligo di assistenza da parte del tecnico è limitata agli anni in cui in azienda sono praticate colture ortofrutticole o vitivinicole indennizzate con l'azione B.
6. Non utilizzare fanghi.
7. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 3, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.
8. Tenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 7 al presente bando.

Impegni per l'intervento 2 "Mais e riso"

Gli impegni agroambientali specifici dell'intervento 2 che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità consistono nel:

1. **Rispettare i disciplinari di produzione integrata**, parte speciale (allegato 2 al presente bando)

Le norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti contenute nei suddetti disciplinari saranno periodicamente aggiornate dal Servizio Fitosanitario regionale e rese disponibili sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia www.agricoltura.regione.lombardia.it)
2. Tenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 7 al presente bando.

Inoltre i beneficiari che non applicano sugli stessi terreni l'azione A devono rispettare i seguenti impegni:

3. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno ed almeno una volta ogni 5 anni la **Certificazione funzionale delle macchine operatrici**⁹ (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, che attesti la rispondenza della macchina a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri di taratura accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia¹⁰. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda. La certificazione funzionale effettuata non più di 5 anni prima è da ritenersi valida pur permanendo l'obbligo di ripeterla ogni 5 anni
4. Rispettare i **limiti di concimazione** stabiliti dai disciplinari di produzione integrata per la coltura specifica.
5. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.
6. Non utilizzare fanghi

5.2.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- documentazione (certificato) che attesti l'avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR VII/3423 del 16/02/01;
- registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 7 al presente bando.

inoltre, **in caso di adesione all'intervento 1**:

- piano di concimazione redatto con il supporto dell'apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica;
- copia della lettera di incarico del tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno.
- copia delle analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale.

5.2.7 Ambito territoriale di applicazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

5.2.8 Entità dell'indennizzo annuale

Le superfici soggette ad impegno saranno indennizzate con i seguenti importi:

Colture orticole e piccoli frutti: 300 euro/ha ;

Colture arboree: 530 euro/ha ;

Mais: 196 euro/ha ;

Riso: 164 euro/ha .

Per il **mais** e il **riso**, in caso di contemporanea adesione all'azione A (sia al solo impegno base, sia all'impegno base + impegno facoltativo), il premio è ridotto rispettivamente a:

⁹ La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. VII/3423 del 16 febbraio 2001, (pubblicata sul BURL n. 9 del 2 marzo 2001, 4° supplemento straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della suddetta deliberazione della giunta regionale.

¹⁰ L'elenco dei centri accreditati da Regione Lombardia è disponibile sul sito web www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata alla misura 214.

Mais con adesione ad azione A: premio azione B pari a 189 euro/ha a cui si deve aggiungere il premio dell'azione A;

Riso con adesione ad azione A: premio azione B pari a 157 euro/ha a cui si deve aggiungere il premio dell'azione A.

Il premio per l'adesione all'intervento 2 "Mais e riso" è corrisposto solamente negli anni in cui sono presenti tali colture. Le particelle richieste a premio devono rimanere le stesse per tutto il periodo di impegno.

5.2.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214 fatte salve le azioni I e A che possono essere combinate con l'intervento 2 "Mais e riso".

Nel caso di orticole (intervento 1) è consentita la trasformazione dell'impegno dall'azione A all'azione B¹¹; non è invece consentito il passaggio inverso.

Nel caso di mais e riso (intervento 2) non è consentita la trasformazione dell'impegno dall'azione A all'azione B poiché le due azioni hanno la medesima valenza ambientale; è invece consentito per una stessa superficie aggiungere l'azione B all'azione A.

Per le colture mais/riso, non sarà più possibile recedere dall'azione B ed adottare la sola azione A.

In caso di adesione contemporanea all'azione A e all'intervento 2 "Mais e Riso" dell'azione B, il premio di quest'ultima azione è ridotto dell'importo riconosciuto con l'azione A per gli impegni comuni alle due azioni.

Le particelle a vite che in un dato anno sono state richieste a premio nella domanda "Vendemmia verde" non beneficeranno, unicamente per quell'anno, del contributo dell'azione B. Le particelle vanno comunque inserite in domanda di misura 214 – azione B, ma saranno escluse dal pagamento del premio in fase istruttoria.

I terreni coltivati a **pomodoro da industria** delle aziende agricole socie di organizzazioni di produttori nei cui programmi operativi sia compresa la produzione integrata, non possono accedere ai benefici dell'azione B. Questi terreni potranno accedere ai contributi previsti dall'azione A adottandone i relativi impegni.

5.3 AZIONE C "PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE"

Per la campagna 2012, relativamente alla presente azione, è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma) e confermare la superficie ammessa a contributo a seguito di verifica istruttoria della domanda di misura 214 – anno 2011.

5.3.1 Obiettivi

I prati, pur interessando soltanto il 10,27% della SAU regionale, rivestono una grande importanza dal punto di vista ambientale. Essi favoriscono la conservazione e l'accumulo di sostanza organica nei suoli (particolarmente in quelli con abbondante scheletro), la riduzione dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti (azoto e fosforo), il miglioramento della struttura e della fertilità suoli, la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche profonde, la tutela dei suoli dall'erosione. I prati sono biotopi ad elevata biodiversità animale, vegetale e fungina. Costituiscono inoltre elemento caratteristico del paesaggio rurale.

5.3.2 Campo di applicazione

L'azione si applica esclusivamente ai prati situati nei Comuni classificati da ISTAT di pianura e collina non compresi nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013:

- 1) di nuova costituzione (Codici coltura 350, 360 e 370)
- 2) che sono stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006 (Codici coltura 350, 360 e 370) .

¹¹ Cfr. paragrafo 13.2

5.3.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che hanno aderito all'azione nell'anno 2008 è di 6 anni, per le aziende che hanno aderito negli anni successivi al 2008 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adesione.

5.3.4 Condizioni

La superficie minima oggetto di impegno dell'azione è di 0,5 ha di SAU per il territorio collinare e 1 ha di SAU per il territorio di pianura.

Per la campagna 2012 non sono consentiti ampliamenti: è quindi possibile richiedere a premio per la presente azione unicamente le superfici ammesse a contributo a seguito di verifica istruttoria della domanda di misura 214 – anno 2011.

I prati per essere ammissibili al sostegno devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

- non essere soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 2 del Regolamento 73/2009 e al relativo standard di condizionalità, in particolare lo standard 4.1 Protezione del pascolo permanente¹²;
- essere di nuova costituzione oppure essere stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006. Sono considerati di nuova costituzione solo i prati costituiti su terreni che nell'anno precedente erano investiti ad altre colture.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle sottoposte ad impegno dovranno restare le stesse nei 5 anni di impegno.

5.3.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione C, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità sono:

1. **Mantenere le particelle a prato per tutta la durata dell'impegno.** Il rinnovo del prato è consentito una sola volta nel periodo d'impegno, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale competente.
2. Non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.
3. **Rispettare i limiti di concimazione** indicati nel disciplinare di produzione relativo al prato (allegato 3 al presente bando).
4. **Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico** che mirano ad ottenere una buona composizione floristica ed al contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di erpicatura, rullatura, trasemina, fertilizzazione, ecc., come indicato nel suddetto disciplinare. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro aziendale.
5. Eseguire **almeno tre sfalci** all'anno asportando i prodotti ottenuti. In caso di prati non irrigui o qualora gli stessi vengono pascolati da bestiame aziendale il numero dei tagli viene ridotto a uno.
6. Non utilizzare fanghi.
7. **Per l'azoto il limite massimo**, comprensivo sia degli apporti provenienti da fertilizzanti minerali che di quelli resi con la sostanza organica distribuita (effluenti di allevamento), è di **160 kg/ha sul territorio di pianura e 150 kg/ha su quello di collina**. Tali limiti sono da intendersi al netto dell'efficienza. Vigè l'obbligo della somministrazione frazionata.
8. Tenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale delle operazioni colturali, delle concimazioni e della gestione di magazzino dei fertilizzanti (per la registrazione può essere

¹² Il pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09 è soggetto allo standard di condizionalità 4.1 "Protezione del pascolo permanente" che prescrive che al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat:

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

In relazione agli impegni a) e c) sono applicabili deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

utilizzato il modello proposto nell'allegato 7 del presente bando, o un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime, per la parte relativa alle operazioni colturali, alle concimazioni e alla gestione del relativo magazzino).

5.3.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la registrazione delle operazioni colturali, delle concimazioni e della gestione di magazzino dei fertilizzanti (per la registrazione può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 7 del presente bando, o un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime, per la parte relativa alle operazioni colturali, alle concimazioni e alla gestione del relativo magazzino).

5.3.7 Ambito territoriale di applicazione

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura e di collina non compresi nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013.

5.3.8 Entità dell'indennizzo annuale

Prato stabile e prato polifita da vicenda: 270 euro/ha

5.3.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

5.4 AZIONE E "PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE"

Per la campagna 2012, relativamente alla presente azione, è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma) senza ampliare la superficie presente nella domanda del 2011¹³.

5.4.1 Obiettivi

L'obiettivo dell'azione è quello di promuovere e consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche a favore dello sviluppo di un'agricoltura sostenibile, attraverso incentivi alle aziende agricole che operano in conformità ai metodi di produzione indicati Reg. (CE) 834/2007 e che risultino iscritte all'elenco regionale degli operatori biologici.

L'azione "Produzioni agricole biologiche" contribuisce principalmente alla tutela delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria, al rispetto dei cicli naturali e degli animali nonché alla conservazione della biodiversità.

5.4.2 Campo di applicazione

Tutte le tipologie colturali e le colture foraggere, con l'eccezione dei prati, prati pascoli e pascoli situati nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013, degli orti e frutteti familiari, delle colture florovivaistiche e dei vivai.

Il premio viene riconosciuto, in modo differenziato, per il mantenimento e per la conversione ai metodi di produzione agricola biologica.

¹³ Per **superficie presente nella domanda** del 2011 si intende **sia** quella delle particelle **richieste a premio**, **sia** quella delle particelle dichiarate nella sezione "**altri utilizzi**" della domanda di misura 214 – anno 2011.

L'azione prevede due tipologie d'intervento:

- Intervento 1 "Produzioni vegetali"
- Intervento 2 "produzioni zootecniche"

5.4.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che hanno aderito all'azione nell'anno 2007 è di 7 anni, per le aziende che hanno aderito all'azione nel 2008 è di 6 anni, per le aziende che hanno aderito negli anni successivi al 2008 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adesione.

5.4.4 Condizioni

Possono fruire del premio le superfici dichiarate "Biologiche" o "in conversione al metodo Biologico" secondo il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi¹⁴. L'azienda deve essere iscritta nell'elenco regionale degli operatori biologici o avere presentato domanda di iscrizione per aziende biologiche prima del 1° gennaio dell'anno di adesione ed avere un'istruttoria positivamente istruita entro e non oltre la data di chiusura della istruttoria della presente azione.

La superficie minima oggetto di impegno dell'azione è di 0,5 ha di SAU per i Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU per i comuni di pianura.

Per la campagna 2012 non sono consentiti ampliamenti. Non è possibile richiedere a premio per la presente azione superfici non presenti nella domanda di misura 214 – anno 2011.

In caso di aziende miste, le superfici che non possono aderire alla presente azione in attesa della conversione devono essere condotte nel rispetto della condizionalità.

Possono accedere allo specifico premio previsto per l'intervento 2 "produzioni zootecniche" solo gli operatori biologici iscritti all'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, nella versione in vigore, con allevamento biologico certificato di consistenza non inferiore a 6 UB. Per questa tipologia di intervento è riconosciuto un premio per ettaro di superficie foraggera il cui prodotto **deve essere reimpiegato nell'allevamento**. Le colture foraggere ammissibili per questa tipologia di intervento sono quelle destinate a produrre alimenti per il bestiame, con l'esclusione dei prati, avvicendati e non, dei prati-pascolo e dei pascoli.¹⁵

Possono fruire del premio specifico per l'intervento 2 "produzioni zootecniche" le superfici aziendali così utilizzate nella misura massima di 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna e di 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni di pianura.

Non sono ammissibili all'indennizzo previsto per le produzioni vegetali estensive, le superfici situate nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013.

5.4.5 Impegni

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione E, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità sono:

1. **Condurre le superfici aziendali in conformità ai metodi di produzione definiti dal Reg. (CE) 834/2007** e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi nonché a norme nazionali e regionali in materia.
2. **Convertire tutta la SAU aziendale**, ad eccezione degli orti e dei frutteti familiari e delle colture florovivaistiche e vivai e della superficie non presente nella domanda di misura 214 – anno 2011, al metodo di produzione biologica entro il 1° gennaio del quinto anno di impegno, anche in caso di aziende miste, convertendo almeno il 20% della SAU "convenzionale" ogni anno.
3. Nel caso di richiesta di premio per l'intervento 2 "produzioni zootecniche", **condurre l'allevamento in conformità al Reg. (CE) 834/2007** e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 889/2008 e regolamento (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni

¹⁵ I prati avvicendati, esclusi a partire dal 2008 dalle colture foraggere per zootecnia biologica, nel 2007 erano ammissibili e potevano essere richiesti a premio.

Le aziende che hanno presentato domanda nel 2007 ed hanno richiesto a premio le superfici a prato avvicendato come colture foraggere per zootecnia biologica, a partire dal 2008 possono richiedere tale premio solo per le superfici con i requisiti stabiliti dalle presenti disposizioni.

Pertanto, le superfici a prato avvicendato richieste e ammesse a finanziamento come colture foraggere per zootecnia biologica sono oggetto di pagamento solo per il 2007; nel 2008 e negli anni successivi di impegno, tali superfici non sono più ammesse a finanziamento in quanto il prato avvicendato non rientra tra le colture foraggere che possono beneficiare del premio previsto per l'intervento 2 "produzioni zootecniche".

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza prima del termine dei contratti di locazione (non rinnovabili) di terreni;
 - presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;
- possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale ammissibile. Ai fini del calcolo del suddetto 15%, per SAU aziendale ammissibile si intende la SAU aziendale di cui alla domanda 2011, decurtata delle superfici occupate da orti e frutteti familiari e da colture florovivaistiche e vivai.

I terreni esclusi dall'impegno dovranno essere comunque condotti nel rispetto della condizionalità come indicati nel successivo capitolo 7.

5.4.6 Documentazione

Il beneficiario che in caso di azienda mista decida di aderire in maniera scalare all'azione E, dovrà **conservare in azienda** il piano di conversione di tutta la SAU aziendale (ad eccezione della superficie non ammissibile, come sopra definita) al metodo di produzione biologica.

5.4.7 Ambito territoriale di applicazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

5.4.8 Entità dell'indennizzo annuale

	Biologico - mantenimento €/ha	In conversione al biologico €/ha
Intervento 1 "produzioni vegetali"		
Seminativi	160	174
Orticole e piccoli frutti	310	340
Colture arboree	570	620
Produzioni vegetali estensive (prato stabile/prato polifita da vicenda)	180	196
Conversione di seminativi in produzioni vegetali estensive (prato stabile/prato polifita da vicenda)	280	280
Intervento 2 "produzioni zootecniche"		
Colture foraggere per la zootecnia biologica	320	320

L'indennizzo dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla misura 214 o durante il periodo di impegno, abbiano subito un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico", sarà comunque quello indicato nella prima colonna come biologico - mantenimento.

5.4.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre azioni della presente misura fatta salva l'azione I.

Le produzioni vegetali estensive realizzate nelle aree svantaggiate (allegato 12 PSR 2007-13) non ammesse a premio per la presente azione (vedi paragrafo 5.4.3), possono accedere ai premi previsti dall'azione L qualora rispondenti alle condizioni fissate al successivo paragrafo 5.9.

Le particelle a vite che in un dato anno sono state richieste a premio nella domanda "Vendemmia verde" non beneficeranno, unicamente per quell'anno, del contributo dell'azione E. Le particelle vanno comunque inserite in domanda di misura 214 – azione E, ma saranno escluse dal pagamento del premio in fase istruttoria.

5.5 AZIONE F "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCADE" (FTB)

Per la campagna 2012 relativamente alla presente azione è possibile presentare sia domanda di aiuto (domanda iniziale) sia domanda di pagamento (domanda di conferma) con o senza ampliamento delle superfici richieste a premio con la domanda 2011.

E' inoltre consentito aderire ex novo all'azione F anche da parte delle aziende già beneficiarie di altre azioni della misura 214.

5.5.1 Obiettivi

Le strutture vegetali lineari (siepi e filari) e le fasce tampone boscate, mantenute con la presente azione, costituiscono importanti corridoi ecologici. Con la loro introduzione e mantenimento si aumenta la complessità specifica e dell'ecosistema, si potenziano le reti ecologiche e si creano luoghi di rifugio e di riproduzione per la fauna. Tali strutture costituiscono inoltre elemento caratteristico del paesaggio rurale. Altro obiettivo dell'azione è la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde. Infatti le fasce tampone, con la loro azione fitodepurante sui percolati dei campi coltivati, abbattano i quantitativi di nutrienti e di metalli pesanti che si riversano nei corsi d'acqua.

5.5.2 Campo di applicazione

Indennizzo per il mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate (FTB).

5.5.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che hanno aderito alla presente azione è di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adesione.

5.5.4 Condizioni e definizioni

Le strutture vegetali lineari e le FTB che possono essere oggetto di domanda di aiuto (domanda iniziale) o di pagamento con ampliamento delle superfici a premio rispetto alla domanda 2011, devono essere state costituite in applicazione della misura 216 "Investimenti non produttivi" del PSR 2007-2013.

La domanda per il mantenimento delle strutture realizzate con la misura 216 può essere presentata a partire dall'anno successivo a quello della realizzazione stessa e comunque solo dopo che è stata chiusa l'istruttoria di saldo della misura 216.

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,15 ha per siepi e filari semplici, di 0,2 ha per filari complessi e di 0,4 ha per fasce tampone boscate.

Si considera **siepe** una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, con distanze di impianto anche irregolari con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.

Si considera **filare** una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice. La struttura vegetale lineare deve avere una larghezza inferiore a 25 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma.

Si considera **fascia tampone boscata** una area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione arboreo arbustiva decorrente lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua drenanti acque dai campi coltivati, con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. La struttura vegetale deve avere una larghezza inferiore a 25 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma e pertanto non viene considerata bosco ai sensi della vigente normativa (l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e s.m.i.).

5.5.5 Impegni

1. Divieto di diserbo chimico e lotta fitosanitaria.

2. Effettuare i lavori di manutenzione quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze, cure colturali e cure localizzate, di esiguità elencate:
 - mantenimento della densità e verifica dello stato di salute delle piante con reintegrazione e sostituzione dei soggetti morti, comprendendo eventuali cure localizzate, rimozione del secco, ecc.;
 - eliminazione totale obbligatoria di lauroceraso (*Prunus laurocerasus*), ciliegio tardivo (*Prunus serotina*), ailanto (*Ailanthus altissima*) e contenimento dei rovi;
 - nelle siepi dove sia abbondantemente presente robinia (*Robinia pseudacacia*) è necessario introdurre un congruo numero d'individui appartenenti ad almeno tre specie diverse facenti parte della flora autoctona locale (vedi elenco allegato al bando di misura 216 – PSR 2007-13);
 - ceduzione e capitozzatura sono consentite purché non effettuate contemporaneamente su tutte le piante presenti, in modo da lasciare un'adeguata copertura vegetale.
3. Mantenere libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) una fascia di rispetto. Tale impegno si considera rispettato nei seguenti casi:
 - a) presenza di una fascia libera da colture agrarie (prato escluso) di larghezza pari ad almeno 2 metri per siepi e fasce tampone boscate e 1,5 metri per i filari;
 - b) larghezza media della struttura vegetale uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione sottostante;
 - c) somma della larghezza media della struttura vegetale con la larghezza della fascia di rispetto uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione seguente:

Tipo di struttura	coefficiente di conversione per metro lineare (larghezza struttura + fascia rispetto)
Siepe	4
se interpoderale:	6
Filare semplice (una fila di piante)	4
se interpoderale:	5,5
Filare complesso (due file di piante)	6,5
se interpoderale:	8
Fascia tampone boscata	2,5 per ogni filare + 2

Il richiedente dovrà indicare in domanda la lunghezza lineare (metri) della struttura vegetale alla quale sarà applicata in automatico una larghezza standard, pari al coefficiente di conversione per metro lineare indicato nella tabella soprastante.

In alternativa a quanto sopra, qualora la struttura vegetale abbia una larghezza (aumentata dell'eventuale fascia di rispetto) superiore a quanto previsto dalla tabella soprastante, il richiedente può indicare con autodichiarazione la superficie effettiva che intende richiedere a premio. Sarà compito del funzionario provinciale ammettere in istruttoria la superficie effettiva richiesta.

Per i beneficiari che hanno costituito le strutture vegetali lineari e le FTB ai sensi della misura 216 del PSR 2007-13, gli impegni sopra descritti si aggiungono a quelli già previsti dal bando di misura 216 con il quale sono state realizzate.

5.5.6 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto e di pagamento

Non è necessario allegare alle domande alcuna documentazione inerente l'impianto di siepi, filari e FTB realizzate beneficiando della misura 216 del PSR 2007-2013, in quanto l'ente deputato all'istruttoria della misura 214 è il medesimo.

5.5.7 Ambito territoriale di applicazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

5.5.8 Entità indennizzo annuale

L'entità dell'indennizzo annuale è commisurato alla superficie effettivamente interessata dalle strutture vegetali lineari e dalle fasce tampone boscate (compresa la relativa fascia di rispetto fino ai limiti indicati nella tabella).

Il premio varia in funzione della localizzazione dell'intervento, come di seguito indicato:

525 €/ha in comuni classificati da ISTAT come pianura

450 €/ha in comuni classificati da ISTAT come collina e montagna.

Qualora gli interventi oggetto di impegno in applicazione dell'azione F dovessero rientrare nell'ambito degli obblighi di condizionalità, il relativo premio non sarà più concesso a partire dall'annualità di applicazione dei nuovi criteri di condizionalità.

5.5.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono cumulabili, per le medesime superfici, con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

5.6 AZIONE G "MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE"

Per la campagna 2012 relativamente alla presente azione è possibile presentare domanda di aiuto (domanda iniziale).

E' inoltre consentito aderire ex novo all'azione G anche da parte delle aziende già beneficiarie di altre azioni della misura 214.

5.6.1. Obiettivi

Con la presente azione si vogliono preservare le zone rurali attraverso la conservazione del paesaggio agricolo e degli habitat naturali, contribuendo così a mantenere ed incrementare la biodiversità.

5.6.2 Campo di applicazione

Indennizzo per il mantenimento di aree umide realizzate in applicazione della tipologia di intervento B.2 della misura 216 "Investimenti non produttivi".

5.6.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che hanno aderito alla presente azione è di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adesione.

5.6.4 Condizioni

Le aree umide devono essere state costituite in applicazione della misura 216 "Investimenti non produttivi" del PSR 2007-13. La domanda per il mantenimento delle aree umide può essere presentata a partire dall'anno successivo a quello della realizzazione dell'area e comunque solo dopo che è stata chiusa l'istruttoria di saldo della misura 216.

5.6.5 Impegni dell'azione

1. **Conservare per 15 anni** le aree umide realizzate, senza riconvertire i terreni ad alcun indirizzo produttivo.
2. Per tutto il periodo di impegno assicurare **l'approvvigionamento idrico** e mantenere la superficie sommersa dalle acque.
3. **Evitare il fallimento dell'impianto.**
Un impianto si considera fallito qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:
 - la densità o il numero di piante presenti in una siepe, filare e fascia tampone boscata è sceso anche una sola volta sotto le "**soglie minime**" indicate di seguito e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze.
 - la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso sotto le "**soglie minime**" sottoindicate per due volte di seguito nell'arco del periodo di impegno.

Le soglie minime variano in funzione dell'età dell'impianto:

- primi 5 anni: l' 80% della densità del popolamento arboreo ed arbustivo corrispondente al sesto di impianto iniziale e il 95% della superficie con copertura erbacea;
- dal 6° al 10° anno: il 70% della densità del popolamento arboreo ed arbustivo corrispondente al sesto di impianto iniziale;

- dall' 11° al 15° anno: il 65 % della densità del popolamento arboreo ed arbustivo corrispondente al sesto di impianto iniziale.

4. **Comunicare alla provincia la presenza di fallanze**, qualora superiori al 5% delle piante.

5.6.6 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Non è necessario allegare alla domanda di aiuto alcuna documentazione inerente l'area umida costituita beneficiando della misura 216 del PSR 2007-2013, in quanto l'ente deputato all'istruttoria della misura 214 è il medesimo.

5.6.7 Ambito territoriale di applicazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

5.6.8 Entità dell'indennizzo annuale

L'entità dell'indennizzo annuale è commisurato alla superficie effettivamente interessata dall'area umida.

Il premio varia in funzione della localizzazione dell'intervento, come di seguito indicato:

525 €/ha in comuni classificati da ISTAT come pianura

450 €/ha in comuni classificati da ISTAT come collina e montagna.

5.6.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono cumulabili con quelli previsti da altre misure del programma di sviluppo rurale o dalle altre azioni della misura 214.

5.7 AZIONE H "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE"

Per la campagna 2012 relativamente alla presente azione è possibile presentare la domanda di pagamento (domanda di conferma) con la possibilità di aumentare il numero di capi richiesti a premio rispetto all'anno precedente.

5.7.1. Obiettivi

L'azione "Salvaguardia delle risorse genetiche" contribuisce principalmente alla conservazione della biodiversità.

La tipologia di intervento riguarda la salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione.

L'intervento prevede l'allevamento in purezza di nuclei di animali di una o più razze tra quelle individuate nell'allegato 4 al presente bando, senza riduzione del numero complessivo dei capi al termine del periodo di impegno.

5.7.2 Campo di applicazione

Allevamenti di razze animali a rischio di scomparsa indicate nell'allegato 4 al presente bando.

5.7.3 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che hanno aderito all'azione nell'anno 2008 è di 6 anni, per le aziende che hanno aderito negli anni successivi al 2008 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adesione.

5.7.4 Condizioni

Per potere aderire all'azione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'allevamento di ogni razza deve essere ubicato nelle "aree di diffusione" della relativa razza, come indicato nell'allegato 4 al presente bando.
- In caso di allevamento caprino, è possibile allevare per l'intera durata dell'impegno una sola tra le razze indicate nell'elenco di quelle da salvaguardare riportato nell'allegato 4 al presente bando.
- I capi richiesti a premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o Libro Genealogico della razza.

5.7.5 Impegni dell'azione

1. **Allevare in purezza** nuclei di animali della razza oggetto di premio senza una riduzione superiore al 20% del numero complessivo dei soggetti (capi) nel corso degli anni di impegno (scostamento calcolato tra il primo e l'ultimo anno di impegno).
2. **Rispettare tutti gli obblighi previsti dal disciplinare** del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico ed in particolare:
 - **Tenere le registrazioni degli eventi** riproduttivi, delle entrate e delle uscite dei capi dall'allevamento. Le entrate e le uscite del bestiame devono essere annotate sul registro di stalla previsto dalla vigente normativa sull'anagrafe del bestiame.
 - **Identificare e marcare i capi.**
 - **Allevare** nell'ambito del gregge **una sola delle razze caprine** tra quelle da salvaguardare.

5.7.6 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Per gli allevamenti iscritti al Libro Genealogico occorre allegare l'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento durante il controllo funzionale antecedente la richiesta di adesione alla presente azione;

Per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico occorre allegare l'elenco delle matricole dei soggetti iscritti al registro medesimo al momento della compilazione della domanda di pagamento.

5.7.7 Ambito territoriale di applicazione

L'azione si applica sulle aree di origine e diffusione delle razze oggetto di salvaguardia di cui all'allegato 4 al presente bando.

5.7.8 Entità dell'indennizzo annuale

L'aiuto è di 210 Euro/UB calcolato secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato V al Reg. CE 1974/06)

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

5.7.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Considerando che il premio della presente azione non è correlato alle superfici non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con gli aiuti previsti da altre azioni della misura 214.

Non sussiste inoltre incompatibilità o sovrapposizione con altre misure del programma di sviluppo rurale.

I beneficiari dei premi di cui agli articoli Art. 3.c.1 e c. 4 del D.M. 29/7/2009 in applicazione dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 non possono beneficiare del premio della presente azione.

5.8 AZIONE I – "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE"

Nella campagna 2012 per l'azione I è possibile presentare sia domanda di aiuto (domanda iniziale) sia domanda di pagamento (domanda di conferma) con o senza ampliamento delle superfici richieste a premio con la domanda 2011. È inoltre consentito aderire ex novo all'azione I anche da parte delle aziende già beneficiarie di altre azioni della misura 214.

5.8.1. Obiettivi

L'azione contribuisce principalmente al raggiungimento dell'obiettivo prioritario "Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico" ed in minor misura

all'obiettivo prioritario "Realizzazione sistemi verdi territoriali di pianura per la fitodepurazione e la creazione di corridoi ecologici, nonché per la creazione e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio". Operativamente si limitano gli effetti negativi esercitati dalle asciutte sulla fauna acquatica, mantenendo all'interno della risaia buoni livelli di biodiversità della flora e della fauna acquatiche, senza costringere l'agricoltore a rinunciare alle asciutte nel corso del ciclo colturale.

5.8.2. Campo di applicazione

Superfici coltivate a riso secondo tecniche agronomiche che prevedano la sommersione della risaia: a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva sommersione, etc.

5.8.3. Durata degli impegni

La durata degli impegni è di 5 anni, fatto salvo l'impegno facoltativo di gestione delle stoppie cui si può decidere di aderire di anno in anno. L'impegno decorre dal 1° gennaio dell'anno di adesione.

5.8.4. Condizioni

La superficie minima di adesione all'azione è pari al 10% della SAU annualmente investita a riso. Tale superficie non dovrà comunque essere complessivamente inferiore ad 1 ha.

Tale quota minima dovrà essere garantita per i cinque anni di impegno,

E' consentito variare ubicazione ed entità delle superfici nel corso del periodo di impegno, a condizione che ogni anno sia garantita la quota minima sopra indicata.

5.8.5. Impegni dell'azione

L'azione prevede due sottoazioni:

1.1 GESTIONE DELLE ACQUE IN RISAIA

La prima sottoazione prevede l'adozione dei due impegni di seguito elencati.

- 1) **Realizzazione di un solco per camera.** Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un solco nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.
 - a. **Posizionamento del solco:** All'interno della camera e preferibilmente adiacente al lato dove si trova la bocchetta di uscita dell'acqua per raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell'acqua di risaia.
 - b. **Caratteristiche geometriche del solco:** deve interessare l'intera lunghezza del lato della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l'alto di almeno 60 cm ed profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
 - c. **Durata del solco:** il solco deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino alla asciutta finale di pre-raccolta del riso.
 - d. **Livello dell'acqua nel solco:** il solco deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
 - e. **Manutenzione del solco.** Per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.

Indicazioni operative

- **Fasce di rispetto:** Qualora la creazione del solco determini l'instabilità dell'argine è importante mantenere una fascia di rispetto tra l'argine della camera ed il solco.
- **Solchetti secondari o scoline:** per favorire la raccolta della microfauna all'interno del solco durante il deflusso dell'acqua e/o il mantenimento dell'acqua nel solco durante l'asciutta, può essere utile realizzare delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera ed alla natura del terreno.

- 2) **Inerbimento di un argine per camera di risaia.**

- a. Dall'inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la stessa, va mantenuto costantemente inerbito un argine per camera soggetta ad impegno, preferibilmente l'argine adiacente al solco, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, al fine di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d'acqua, etc.
Nel caso in cui il solco della camera oggetto di impegno sia adiacente ad una strada podereale o interpodereale in luogo dell'argine può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra, la relativa banchina o bordo.
- b. Tra il 15 marzo ed il 15 agosto di ogni anno sono vietate operazioni di contenimento chimico o meccanico (es: trinciatura) della vegetazione sull'argine inerbito. E' possibile durante tale periodo effettuare interventi di sfalcio parziale ad altezza tale da assicurare il rispetto del ciclo riproduttivo della avifauna presente.

I.2 GESTIONE DELLE ACQUE E DELLE STOPPIE IN RISAIA

Per questa seconda sottoazione **in aggiunta** agli impegni previsti per la sottoazione I.1 "Gestione delle acque in risaia" sopradescritti, deve essere adottato il seguente impegno:

3) Gestione delle stoppie.

Le stoppie di riso devono essere mantenute in campo sino alla fine di febbraio in quanto costituiscono habitat per popolazioni di alcune specie di uccelli migratori;
Sono compatibili con questo impegno:

- La raccolta e asportazione delle paglie purché sia garantito il mantenimento delle stoppie in campo per il periodo stabilito;
- La rullatura delle stoppie purché queste siano successivamente mantenute sommerse per tutto il periodo;
- Lo spandimento degli effluenti di allevamento e/o dei fanghi, se effettuati con modalità compatibili al rispetto dell'impegno e preferibilmente dopo la fine di febbraio.

La trebbiatura meccanica del riso può essere effettuata secondo le seguenti alternative:

- taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale;
- "sgranatura" della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce una habitat di altezza ottimale.

5.8.6. Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)	45
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 7 novembre 2006 e s.m.i.)	40
Altre aree	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo paragrafo 9.

5.8.7. Entità dell'indennizzo annuale

L'entità del premio è pari a:

- Euro 135/ha, in caso di adesione alla sottoazione I.1 "Gestione delle acque in risaia"
- Euro 165/ha, in caso di adesione alla sottoazione I.2 "Gestione delle acque e delle stoppie in risaia"

5.8.8. Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214 fatte salve le azioni A, B "Mais e riso", E ed M. In caso di adesione contemporanea all'azione M non è consentito aggiungere l'impegno facoltativo 3 di gestione delle stoppie.

La presenza del solco e dell'eventuale fascia di rispetto non riducono la superficie eleggibile che può essere richiesta a premio con la domanda unica di pagamento e su cui è possibile abbinare i relativi titoli riconosciuti.

L'azione è coerente con le priorità dell'Health Check e pertanto è finanziata con le risorse aggiuntive da essa derivanti e collocate sulla misura.

5.9 AZIONE L – "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE PRATERIE AD ALTO VALORE NATURALISTICO"

Per la campagna 2012, relativamente alla presente azione, è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma) e confermare la superficie ammessa a contributo a seguito di verifica istruttoria della domanda di misura 214 – anno 2011.

5.9.1. Obiettivi

L'azione contribuisce principalmente al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e ripristino della biodiversità delle praterie, di tutela e diffusione di sistemi agricoli ad alto valore naturalistico, di tutela della risorsa suolo dall'erosione e dalla lisciviazione dei nitrati nonché alla conservazione della fertilità dei suoli.

5.9.2. Campo di applicazione

L'azione si compone di due interventi:

- Intervento 1 "Conservazione dei prati permanenti di montagna"
- Intervento 2 "Conservazione dei pascoli di montagna"

e si applica alle superfici a prato permanente (Intervento 1) e a pascolo (Intervento 2).

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle sottoposte ad impegno dovranno restare le stesse nei 5 anni di impegno.

5.9.3. Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011.

5.9.4. Condizioni

Intervento 1 "Conservazione dei prati permanenti di montagna"

Per la campagna 2012 non sono consentiti ampliamenti: è quindi possibile richiedere a premio per la presente azione unicamente le superfici ammesse a contributo a seguito di verifica istruttoria della domanda di misura 214 – anno 2011.

Superficie minima di adesione all'intervento 1:

La superficie minima oggetto di impegno per **l'intervento 1**, superfici a prato permanente, è pari ad **1 ha** derivante anche dalla somma di più appezzamenti.

Superfici ammissibili per l'intervento 1:

Sono ammissibili all'intervento tutte le superfici ricadenti nei Comuni classificati ISTAT come montagna, identificate a SIARL con codice coltura **360** e **370**. Non sono ammissibili a contributo le superfici in giacitura di piano dei fondovalle.

Beneficiario dell'intervento 1:

Il beneficiario del premio è il conduttore dei terreni.

Intervento 2 "Conservazione dei pascoli di montagna"

Per la campagna 2012 non sono consentiti ampliamenti: è quindi possibile richiedere a premio per la presente azione unicamente le superfici ammesse a contributo a seguito di verifica istruttoria della domanda di misura 214 – anno 2011.

Solo nel caso in cui, per mero errore, nella domanda iniziale 2011 non fosse stata richiesta a premio una superficie a pascolo di entità inferiore o uguale al 3% della SAU ammissibile e comunque inferiore o uguale a 2 ha, presente nel fascicolo aziendale 2011 e censita nel SIALP¹⁶, l'agricoltore è tenuto a richiedere a premio anche detta superficie nella domanda di pagamento 2012. Tale superficie si aggiunge pertanto a quella ammessa a contributo a seguito di verifica istruttoria della domanda di misura 214 – anno 2011.

Superficie minima di adesione all'intervento 2:

La superficie minima oggetto di impegno per l'**intervento 2**, superfici a pascolo, è pari a **10 ha** derivante anche dalla somma di più appezzamenti.

Superfici ammissibili per l'intervento 2:

Sono ammissibili all'intervento tutte le particelle ricadenti nei Comuni classificati da ISTAT come montagna. Possono essere ammesse a premio solo le particelle ricadenti, anche parzialmente, nel SIALP e quelle ad esse contigue anche se non incluse in SIALP, classificate con codici coltura SIARL **380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 e 389 (pascolo e pascolo con tare)**, che costituiscono i cosiddetti "**Alpeggi**". Per **alpeggio** si intendono tutte le particelle dichiarate a pascolo aventi il medesimo codice SIALP¹⁷. Fa eccezione a tale regola il territorio della Comunità Montana Oltrepo' Pavese¹⁸: infatti, per tale territorio sono ammissibili tutte le superfici ubicate nei comuni classificati da ISTAT come collina e montagna ed indicate nel fascicolo aziendale come pascolo (codici SIARL da 380 a 389), anche se non ricadenti in SIALP.

Con la domanda di pagamento – anno 2012, è obbligatorio richiedere a premio tutta la superficie a pascolo, ammessa a contributo a seguito di verifica istruttoria della domanda di misura 214 – anno 2011.

Beneficiario dell'intervento 2:

Il beneficiario del premio è il conduttore del pascolo; nel caso di Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), il beneficiario è esclusivamente il caricatore d'alpe.

Qualora la titolarità dell'alpeggio sia suddivisa tra più conduttori, ciascuno di essi può richiedere a premio la porzione di alpeggio di propria competenza.

Qualora lo stesso conduttore sia titolare di più alpeggi può richiedere il premio solo su singoli alpeggi, purché distinti e separati fisicamente dagli altri alpeggi condotti.

5.9.5. Impegni dell'azione

Gli impegni agro ambientali specifici dell'azione L, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità sono:

Intervento 1 "Conservazione dei prati permanenti di montagna"

1. **eseguire la trasemina** sulle superfici soggette ad impegno che presentino un cotico erboso non omogeneo, finalizzata alla cura, protezione e ripristino della composizione floristica del cotico erboso.

Le specie erbacee utilizzate per la trasemina devono essere scelte in modo da rispettare la composizione floristica del sito.

2. **Contenere la vegetazione invasiva:** effettuare le opportune operazioni di contenimento della vegetazione legnosa ed erbacea invasiva con mezzi meccanici e/o manuali. Tra le operazioni di contenimento della vegetazione sono comprese anche il corretto e regolare taglio delle superfici prative, la pulizia dei confini e degli argini. Tali interventi devono essere attuati nel rispetto delle norme forestali regionali (R.R. 5/2007 e ss.mm.ii)

3. Sulle superfici sottoposte ad impegno è **vietato l'utilizzo di fanghi, di prodotti fitosanitari e di concimi di sintesi**

¹⁶ SIALP: Sistema Informativo Alpeggi di Regione Lombardia

¹⁷ Qualora un alpeggio con un solo codice SIALP presenti una soluzione di continuità determinata da elementi fisici, quale ad esempio il crinale di una montagna, che impediscono il libero pascolamento del bestiame, potrà essere ammessa a premio anche una sola porzione.

¹⁸ Tale deroga viene concessa in considerazione della condizione orografica e climatica dell'appennino pavese, che ne ha determinato il parziale inserimento in SIALP.

Intervento 2 "Conservazione dei pascoli di montagna"

1. Caricare il pascolo rispettando le seguenti condizioni:

- a) Il **carico di bestiame** compreso tra **0,5 e 2 UB/ha** riferito a **tutta** la superficie a pascolo che costituisce l'alpeggio (opzione A).

Il calcolo del carico di bestiame viene fatto secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{n. animali caricati (come da registro d'alpeggio)}}{\text{superficie a pascolo (vedi punto 5.9.4)}}$$

Solo qualora la disponibilità di bestiame non fosse sufficiente a garantire il carico minimo di 0,5 UB/ha, è possibile derogare al limite suddetto, suddividendo il pascolo in lotti, alle seguenti condizioni (opzione B):

- pascolo turnato su lotti con carico minimo di bestiame pari ad **1 UB/ha lotto**
- periodo di stazionamento minimo pari a 30 gg per ogni lotto
- utilizzo uniforme di tutta la superficie a pascolo dell'alpeggio.

Resta inteso l'obbligo del rispetto delle norme di condizionalità in materia di carico di bestiame (standard 4.6) ovvero limiti minimo e massimo pari rispettivamente a 0,2 – 4 UB/ha calcolate su tutta la superficie a pascolo inserite a fascicolo.

Il rispetto del carico di bestiame e la durata dell'alpeggio sono attestati dal registro di alpeggio che deve essere presentato alla Provincia competente per l'istruttoria entro il **30 settembre** di ogni anno di impegno.

- b) **Superficie pascolata:** è fatto obbligo di effettuare un caricamento uniforme su tutta la superficie a pascolo come definita al precedente punto 5.9.4 (codici coltura Siarl da 380 a 389);

- c) **Periodo di pascolamento:** il periodo di pascolamento in alpeggio deve avere una durata pari ad almeno **50 giorni**;

- d) **Piano di pascolamento:** al fine di dimostrare il caricamento uniforme ed equilibrato di tutta la superficie a pascolo, è necessario allegare alla domanda di aiuto il Piano di pascolamento. Qualora ci siano modifiche sostanziali del piano che rendano necessario un suo aggiornamento, tale documento dovrà essere allegato anche alla domanda di pagamento (anni successivi al primo anno di impegno).

Il piano di pascolamento deve avere durata quinquennale e deve riguardare tutta la superficie richiesta a premio; eventuali modifiche del piano devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia competente.

Se ricorre il caso, il piano dovrà inoltre essere redatto in conformità alle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale in vigore nell'area richiesta a premio (esempio:, piani di indirizzo Forestale, Piani di gestione Parco etc).

Il piano di pascolamento dovrà essere redatto utilizzando il modello di cui all'**allegato 5** del presente bando.

Solo qualora non si disponga di sufficiente bestiame per garantire il carico minimo previsto su tutta la superficie del pascolo (**0,5 UB/ha**), è consentita la deroga di cui al precedente punto a).

2. **Contenere la vegetazione invasiva:** effettuare le opportune operazioni di contenimento della vegetazione legnosa ed erbacea invasiva con mezzi meccanici e/o manuali; tali interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle norme forestali regionali (R.R. 5/2007 e ss.mm.ii.).

3. Sulle superfici sottoposte ad impegno è **vietato l'utilizzo di fanghi, di prodotti fitosanitari e di concimi di sintesi**.

5.9.6. Documentazione

Per l'**intervento 2** occorre presentare:

- Aggiornamento del piano di pascolamento presentato al primo anno di impegno, ogni qualvolta ci siano modifiche sostanziali che ne rendano necessario un aggiornamento (entro il 30 giugno di ogni anno).

- Registro d'alpeggio (entro il 30 settembre di ogni anno).
- Modello 7 ex art. 42 del Regolamento di polizia veterinaria (RPV), qualora non ancora informatizzato nella Banca dati regionale (BDR) – entro il 30 settembre di ogni anno.

5.9.7. Ambito territoriale di applicazione

L'azione si applica sul territorio regionale nei Comuni classificati di montagna secondo il criterio ISTAT e nel territorio della Comunità Montana Oltrepo' Pavese con l'esclusione dei Comuni classificati ISTAT come pianura.

5.9.8. Entità dell'indennizzo annuale

L'indennizzo previsto per la presente azione è pari a:

- 87 €/ha per i prati permanenti di montagna
- 149 €/ha per i pascoli (Alpeggi in aree accessibili e non disagiate)
- 174 €/ha per i pascoli (Alpeggi in aree poco accessibili e disagiate)

Ai fini dell'erogazione del premio viene definito come "alpeggio in aree poco accessibili e disagiate" quello che non è raggiungibile con un autoveicolo in nessuna sua parte.

5.9.9. Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici sono cumulabili con la misura 211 e non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

Nel caso in cui gli interventi e gli impegni dell'azione L siano sovrapponibili, anche parzialmente, con quelli previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000, le aziende ricadenti in tali aree non possono beneficiare dell'azione L.

5.10 AZIONE M – "INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA"

Nella campagna 2012 per la presente azione è possibile presentare sia domanda di aiuto (domanda iniziale) sia domanda di pagamento (domanda di conferma) con o senza ampliamento delle superfici richieste a premio con la domanda 2011. È inoltre consentito aderire ex novo all'azione M anche da parte delle aziende già beneficiarie di altre azioni della misura 214.

5.10.1 Obiettivi

L'azione mira a contrastare gli effetti secondari sfavorevoli conseguenti alla semplificazione degli ordinamenti colturali ed alla gestione intensiva del suolo tramite arature profonde con inversione degli strati di suolo, lavorazioni ripetute e periodi con suolo nudo, quali ad esempio emissione di CO₂, alti consumi energetici, riduzione della biodiversità e della fertilità dei suoli (riduzione sostanza organica, aumento dei fenomeni erosivi in particolare di trasposto solido in pianura, compattamento) e inquinamento delle acque.

Attraverso l'adozione delle tecniche di agricoltura conservativa si contribuisce a mitigare questi effetti negativi, assecondando inoltre le priorità *health check* della PAC: cambiamento climatico, biodiversità, efficienza energetica, efficienza idrica.

La promozione di un'azione che sostenga economicamente la transizione a tali tecniche gestionali abbastanza complesse può facilitarne la diffusione, aumentando la superficie protetta anche laddove determini una riduzione della redditività aziendale nei primi anni di introduzione e anche laddove l'utilizzo di tali tecniche comporti oneri di ammodernamento nelle dotazioni.

5.10.2 Campo di applicazione

L'azione si distingue in due interventi:

1. Introduzione dell'agricoltura BLU o semina diretta su sodo (SD);
2. Minima lavorazione (ML);

e si applica su tutto il territorio regionale per le superfici coltivate a seminativo.

Per l'intervento 2 "Minima lavorazione" sono **escluse** le superfici coltivate a **riso** con **semina in acqua**.

5.10.3 Durata degli impegni

La durata degli è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di adesione.

5.10.4 Condizioni e definizioni

La superficie minima per aderire all'azione è pari ad **1 ha** e comunque non inferiore al **10% della SAU** a seminativo aziendale.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle sottoposte ad impegno dovranno restare le stesse nei 5 anni di impegno.

La **semina diretta su sodo** (SD) è una tecnica agronomica che consiste nella deposizione del seme nel terreno senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm e profondità massima di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. E' da evitare il rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno.

La **minima lavorazione** (ML) è una tecnica agronomica che prevede di effettuare lavorazioni del terreno a profondità NON superiori ai 15 cm, garantendo al contempo che una parte della superficie resti coperta da residui colturali. In ogni caso non si deve verificare l'inversione degli strati del profilo attivo del terreno.

5.10.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione M che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità sono differenziati a seconda della tipologia di intervento, in particolare:

Intervento 1 "Introduzione dell'agricoltura BLU o semina diretta su sodo (SD)"

1. Effettuare la **semina diretta su sodo** con le macchine operatrici conformi a quelle descritte nell'allegato 6 al presente bando (descrizione attrezzature idonee per agricoltura conservativa).

Qualora si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conforme alle indicazioni dell'allegato 6 al bando di misura 214 del PSR 2007-2013 – anno 2012". Alla fattura dovrà essere allegata un'autocertificazione congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle sono state lavorate. Tale documentazione dovrà essere presente in azienda al momento del controllo e comunque entro 30 giorni dall'esecuzione dell'operazione di semina.

In alternativa alla semina diretta su sodo, è possibile effettuare la tecnica detta "strip till" se le colture vengono seminate con interfila superiore a 40 cm e se la lavorazione del terreno, di preparazione all'operazione di semina, viene eseguita su bande di dimensioni non superiori a 15 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

2. **Divieto** di effettuare qualunque lavorazione del terreno.
Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso a tecniche di non lavorazione profonda mediante l'uso di **decompattatori** o **ripuntatori** che non provochino l'inversione degli strati di terreno, aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 6 al presente bando (descrizione attrezzature idonee per agricoltura conservativa).
Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Provincia competente l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate. La Provincia a sua volta è tenuta ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta entro 10 giorni autorizzando se del caso l'intervento.
3. Rispettare l'obbligo di **successione colturale**
Fa eccezione a questa regola la coltura del MAIS che può permanere sullo stesso terreno per due anni consecutivi solo in caso di adesione all'impegno aggiuntivo "cover crops"
4. La durata massima dei prati mono e polifiti da vicenda, inclusi i medica, è di 4 anni a decorrere dall'anno di impianto che può essere anche antecedente alla presentazione della domanda di adesione della misura 214 M. In tal caso fa fede la successione colturale registrata nei fascicoli aziendali delle annualità precedenti a quella di adesione all'azione. Alla scadenza della durata massima di 4 anni deve essere seminata una coltura annuale.

5. **Mantenere in loco i residui culturali** delle colture praticate, in modo da avere uno strato di materiale vegetale sparso tra le piante o sul suolo a scopo protettivo (*mulching*).
E' consentita la trinciatura dei residui culturali.
E' consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
6. Somministrare in **dosi frazionate e/o localizzate le concimazioni di azoto e fosforo** durante la stagione vegetativa della coltura principale, ove possibile.
7. **Frazionare e/o localizzare gli interventi di controllo delle infestanti** sulla coltura principale, ove possibile.
8. Non utilizzare fanghi.
9. Mantenere costantemente e conformemente **aggiornato il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini**. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 7 al presente bando. Nella parte di registro relativa ai trattamenti fitosanitari indicare nel campo NOTE il nominativo di chi effettua il trattamento ed apporre la relativa firma.

Sulle superfici oggetto di adesione all'intervento 1 (SD) possono essere facoltativamente aggiunti i seguenti pacchetti di impegni, con il riconoscimento di un premio supplementare:

a) Impegno aggiuntivo facoltativo "cover crops"

- **Seminare almeno due volte nell'arco del periodo di impegno una coltura intercalare o cover crop autunno-vernina**; la semina deve essere effettuata su sodo, entro venti giorni dalla raccolta della coltura principale. Si considerano *cover crop unicamente* le colture autunno vernine seminate; e non il ricaccio spontaneo della coltura precedente.
- **Mantenere la cover crop almeno fino a venti giorni prima della semina della successiva coltura principale**; al termine del periodo di coltivazione, la *cover crop* dovrà essere devitalizzata e disseccata totalmente.
E' vietato raccogliere ed asportare la *cover crop*, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo ma dovrà essere disseccata e lasciata in campo.
- **Non utilizzare concimi minerali** sulla *cover crop*.
- **Non effettuare trattamenti fitosanitari e diserbanti** sulla *cover crop*.
E' consentito l'uso di disseccanti, a dosi inferiori a quelle di etichetta, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover per consentire l'avvio delle operazioni di semina.

b) Impegno aggiuntivo facoltativo "iniezione diretta di effluenti di allevamento non palabili"

Effettuare l'iniezione diretta degli effluenti di allevamento nel terreno oggetto d'impegno utilizzando macchine operatrici con idonee caratteristiche tecniche di cui all'allegato 6 al presente bando.

Tra gli effluenti di allevamento non palabili è ricompreso anche il digestato ottenuto da matrici tra le quali siano compresi gli effluenti di allevamento.

Agli impegni base dell'intervento 1 è possibile aggiungere singolarmente gli impegni facoltativi a) oppure b), oppure entrambi gli impegni facoltativi (a + b).

Intervento 2 "Minima lavorazione (ML)"

Sono **escluse** dall'intervento le superfici coltivate a **riso** con **semina in acqua**.

1. **Divieto di lavorazione** del terreno a profondità superiori a 15 cm e comunque, sui primi 15 centimetri di terreno lavorato, divieto di effettuare lavorazioni che ne provochino l'inversione degli strati (es. divieto di aratura, di livellamento laser, ecc.);

2. **Divieto** di effettuare lavorazioni del terreno successive alla semina (es. divieto di rinalzatura, di sarchiatura, ecc.)

Tutte le lavorazioni devono essere effettuate con idonee macchine operatrici che rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 6 al presente bando.

Qualora si faccia ricorso all'opera di terzi per le operazioni di semina e pre-semina, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate con macchine idonee alla minima lavorazione come da allegato 6 al bando di misura 214 del PSR 2007-2013 – anno 2012". Alla fattura dovrà essere allegata un'autocertificazione congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda al momento del controllo e comunque entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni culturali.

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso a tecniche di non lavorazione profonda mediante l'uso di **decompattatori** o **ripuntatori** che non provochino l'inversione degli strati di terreno, aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 6 al presente bando (descrizione attrezzature idonee per agricoltura conservativa).

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Provincia competente l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate. La Provincia a sua volta è tenuta ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta entro 10 giorni autorizzando se del caso l'intervento.

3. I prati mono o polifiti da vicenda, inclusa l'erba medica, potranno essere mantenuti al massimo per 3 anni durante il periodo di impegno.
4. **Mantenere in loco i residui culturali** delle colture praticate, in modo da avere uno strato di materiale vegetale sparso tra le piante o sul suolo a scopo protettivo (*mulching*).
E' consentita la trinciatura dei residui culturali.
E' consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
5. **Somministrare in dosi frazionate e/o localizzate le concimazioni di azoto e fosforo** durante la stagione vegetativa della coltura principale, ove possibile.
6. **Frazionare e/o localizzare gli interventi di controllo delle infestanti** sulla coltura principale, ove possibile.
7. Non utilizzare fanghi.
8. Mantenere costantemente e conformemente **aggiornato il registro aziendale** dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 7 al presente bando. Nella parte di registro relativa ai trattamenti fitosanitari indicare nel campo NOTE il nominativo di chi effettua il trattamento e apporre la relativa firma.

Sulle superfici oggetto di adesione all'intervento possono essere facoltativamente aggiunti i seguenti pacchetti di impegni, con il riconoscimento di un premio supplementare:

c) Impegno aggiuntivo facoltativo "cover crops"

- **Seminare almeno due volte nell'arco del periodo di impegno una coltura intercalare o cover crop autunno-vernina**; la semina deve essere effettuata entro venti giorni dalla raccolta della coltura principale. Si considerano *cover crop* unicamente le colture autunno vernine seminate e non il ricaccio spontaneo della coltura precedente.

- **Mantenere la cover crop almeno fino a venti giorni prima della semina della successiva coltura principale.** Al termine del periodo di coltivazione sarebbe opportuno che la *cover crop* fosse disseccata totalmente al fine di ridurre la competizione tra i ricacci della *cover crops* e la coltura principale successiva.
E' vietato raccogliere ed asportare la *cover crop*, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo.
- **Non utilizzare concimi minerali** sulla *cover crop*.
- **Non effettuare trattamenti fitosanitari e diserbanti** sulla *cover crop*.
E' consentito l'uso di disseccanti, a dosi inferiori a quelle di etichetta, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per l'eventuale devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover per consentire l'avvio delle operazioni di semina.

a) Impegno aggiuntivo facoltativo "iniezione diretta degli effluenti di allevamento non palabili o interramento immediato"

Effettuare **l'iniezione diretta degli effluenti di allevamento** nel terreno oggetto d'impegno utilizzando macchine operatrici con idonee caratteristiche tecniche descritte nell'allegato 6 al presente bando.

oppure

Effettuare **l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili immediatamente dopo la loro distribuzione**, tramite un unico cantiere di lavoro.

In caso di adesione contemporanea all'impegno aggiuntivo cover crop questa tecnica non è ammissibile.

Tra gli effluenti di allevamento non palabili è ricompreso anche il digestato ottenuto da matrici tra le quali siano compresi gli effluenti di allevamento.

Agli impegni base dell'intervento 2 (ML) è possibile aggiungere singolarmente gli impegni facoltativi a) oppure b), oppure entrambi gli impegni facoltativi (a + b).

5.10.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini.

In caso di ricorso a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2, il beneficiario dovrà conservare in azienda le fatture relative a tali operazioni; le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti

5.10.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità per le aree di pianura, fondovalle e collina.

Per l'identificazione dei Comuni ricompresi nelle aree di pianura e collina occorre fare riferimento alla classificazione ISTAT.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06 e smi)	50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	45
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)	40
Altre aree ed Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo paragrafo 9.

5.10.8 Entità dell'indennizzo annuale

Intervento 1: Agricoltura BLU Semina su sodo (SD)

Semina su sodo = 208,00 euro/ha

Semina su sodo + cover crop = 290,00 euro/ha

Semina su sodo + iniezione diretta effluenti non palabili = 278,00 euro/ha

Semina su sodo + cover crop + iniezione diretta effluenti non palabili = 360,00 euro/ha

Intervento 2: Minima lavorazione (ML)

Lavorazione minima = 190,00 euro/ha

Lavorazione minima + cover crop = 272,00 euro/ha

Lavorazione minima + iniezione diretta effluenti non palabili/interramento effluenti = 260,00 euro/ha

Lavorazione minima + cover crop + iniezione diretta effluenti non palabili = 342 euro/ha

5.10.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214, fatte salva l'azione I.

In caso di adesione contemporanea all'azione I non è consentita l'adesione all'impegno facoltativo aggiuntivo 3 (gestione delle stoppie) dell'azione stessa.

L'azione è coerente con le priorità dell'*Health Check* e pertanto è finanziata con le risorse aggiuntive da essa derivanti e collocate sulla misura.

6. DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA

L'azione **A** si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell'allegato 3 al PSR 2007-2013) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia (allegato 3 al PSR 2007-2013).

Per le aziende ricadenti nel resto dei Comuni delle aree C e D della Regione Lombardia, l'azione A si applica nei fondovalle e nei pianori. In queste aree l'adesione alla presente azione è comunque subordinata al sussistere di una delle due condizioni seguenti:

- I terreni per i quali si richiede il premio sono stati oggetto di impegno ai sensi dell'azione 1 della misura F del PSR 2000-2006;
- Sui terreni per i quali si richiede il premio è stata praticata la monosuccessione di un cereale nel periodo 2003 – 2007.

Le azioni **B, E, F, G, H e M** si applicano su tutto il territorio regionale; l'azione **C** solo nei territori di collina e di pianura; l'azione **I** solo nei territori di pianura, l'azione **L** solo in collina e montagna.

7. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO), BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI (BCAA) E REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

Ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 65/2011 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 50 bis, par. 1 del Reg CE 1698/05 e i requisiti minimi aggiuntivi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'art. 39 par. 3 del Reg. CE 1698/05.

I beneficiari di questa misura oltre a dover rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli artt. 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. CE 73/09 sono tenuti ad ottemperare ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari.

Nel caso in cui venga applicata, a norma dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la clausola di revisione prevista per l'adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori sopra citati e/o dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

7.1 Criteri di gestione obbligatori (CGO) e Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

I criteri di gestione obbligatori e gli standard di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali sono stati approvati dalla Regione Lombardia con DGR n. VIII/4196/2007 così come modificata da ultimo dalla DGR n. IX/2738/2011.

7.2 Requisiti minimi di condizionalità

I beneficiari di tutte le azioni previste dalla presente misura sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (atto A4RM) e all'uso di prodotti fitosanitari (atto B9RM) sull'intera azienda per tutto il periodo di impegno.

Le norme e le disposizioni che i beneficiari dovranno rispettare per adempiere a tali obblighi sono descritte nell'allegato 10 della sopracitata DGR n. IX/2738/2011.

Per la verifica statica della funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, richiesta dall'atto B9RM, deve essere utilizzato il modello fac-simile di cui all'allegato 8 al presente bando.

Secondo quanto stabilito dagli artt.19 e 21 del Reg.(UE) 65/2011, e richiamato dalla nota del MiPAAF 13026 del 16 giugno 2011, le riduzioni per i beneficiari della Misura 214 calcolate a seguito della rilevazione di non conformità ai Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, siano esse commesse per negligenza, per intenzionalità o reiterate, sono applicate esclusivamente all'importo complessivo degli aiuti relativi alle misure 211, 214 e 221 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è stata commessa l'infrazione rilevata.

8. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

I rimandi al Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale OPR) si riferiscono al Manuale approvato con D.D.U.O. n. 7107 del 16 luglio 2010, pubblicato sul 5° s.s. al BURL n. 30 del 29 luglio 2010.

I rimandi al Manuale operativo dei controlli *in loco* per le misure connesse a superficie e animali dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale operativo dei controlli *in loco*) si riferiscono al Manuale approvato con D.D.U.O. n. 605 del 31 gennaio 2012, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 6 del 9 febbraio 2012 e s.m. e i..

8.1 Presentazione delle domande

8.1.1 Quando presentare le domande

Nel 2012 possono essere presentate due tipologie di domande:

a) Domande di aiuto (1° anno di impegno)- ESCLUSIVAMENTE per richiesta di adesione alle azioni F, G, I, M.

b) Domande di pagamento (anni successivi al 1° anno di impegno) da parte dei beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 è stata ammessa a finanziamento.

Tali domande devono essere presentate in formato elettronico entro il **15/5/2012** a decorrere dalla data di approvazione delle presenti disposizioni attuative.

In caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande con riduzione è pertanto l'11 giugno.

Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica (11 giugno) devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l'esclusione della domanda.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo¹⁹.

8.1.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alle Province competenti per territorio. La domanda relativa ad un'azienda posta a cavallo di due province deve essere presentata nella Provincia in cui ricade la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

Se un'azienda o un'UTE è posta a cavallo di più regioni con superfici contigue²⁰ e aderisce ad azioni che devono interessare necessariamente tutta la SAU aziendale²¹, deve presentare un'unica domanda alla

¹⁹ Art 22 del Reg (CE) 1122/2009

²⁰ Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda

Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale sottoposta ad impegno.

Si fa presente che dal 1° gennaio 2010 è obbligatorio dichiarare tutta la superficie aziendale nelle domande di aiuto o di pagamento, sia se richieste a premio sia se non richieste a premio. Qualora la superficie riportata nel fascicolo aziendale superi del 3% o più la superficie dichiarata in domanda (sommando sia quella a premio che quella non a premio), è prevista una sanzione che consiste nella riduzione del premio fino al 3%²².

Inoltre, nel caso in cui sia stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.²³

8.1.3 Come presentare la domanda

Per presentare la domanda è necessario:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)²⁴;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all'accesso al Modello di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per la misura 214 e presentare la domanda per via telematica con la chiusura del relativo procedimento;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che vale da comunicazione dell'avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre i termini di presentazione sopra indicati far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione necessaria.

8.2 Tipi di domanda

Per tutte le tipologie di domanda le colture che possono essere abbinate al premio, sono quelle indicate nel fascicolo aziendale come colture di primo raccolto (rotazione 1).

8.2.1 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti che aderiscono per la prima volta alla misura 214. Per il 2012 questa tipologia di domanda è prevista esclusivamente per le azioni F, G, I e M.

Tale domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno. Alla copia cartacea della domanda va allegata copia del documento di identità valido e la documentazione indicata nella descrizione delle azioni.

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Nel presentare la domanda è necessario tenere conto delle seguenti indicazioni:

- per azienda s'intende un'unità tecnico-economica autonoma. Se una singola impresa, individuata da un Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA), è composta da più unità tecnico-economiche separate, in altre parole con distinzione di terreni, fabbricati, contabilità, macchinari ecc., essa si ritiene costituita da più aziende;
- un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti in Regioni diverse può presentare domanda unicamente per l'azienda situata in Lombardia;
- un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti nel territorio regionale non è tenuto a presentare domanda per tutte le aziende;

21 Azioni che interessano tutta la SAU aziendale: azione A limitatamente ai seminativi; azione B, limitatamente alle colture arboree, orticole, mais e riso; azione E; azione L intervento 2

22 Art 55 Reg (CE) 1122/2009;

23 Art 1 paragrafo 5 comma a) Reg(CE) 484/2009

24 Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura 214. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

- nella domanda devono essere inserite tutte le superfici agricole dell'azienda. I terreni per i quali non viene richiesto il premio devono essere inseriti nell'apposita sezione "altri utilizzi".

8.2.2 Domande annuali di pagamento

Nel 2012 devono presentare domanda annuale di pagamento i beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007, 2008, 2009, 2010 2011 è stata ammessa a finanziamento.

Tramite le domande annuali di pagamento è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- **Conferma** degli impegni assunti nell'anno precedente (nel caso non vi sia alcuna variazione)
- **Aggiornamento dell'uso delle particelle** oggetto d'impegno (nel caso in cui varino solamente le colture praticate, ma non le azioni scelte).
- **Aumento della superficie** oggetto d'impegno per le azioni alle quali il beneficiario ha già aderito negli anni precedenti. Per l'anno 2012, tale operazione è possibile ESCLUSIVAMENTE per le azioni F, G, I e M. Per l'azione H è consentito l'aumento del numero di capi richiesti a premio.
- **Richiesta di adesione a nuove azioni (operazione consentita solo per azioni F, G, I e M):** può essere richiesta l'adesione alle azioni F, G, I e M, qualora non presenti nella domanda dell'anno precedente. In questo caso l'impegno prosegue per 5 anni solo per le azioni di nuova introduzione, mentre per le azioni già in corso, la scadenza dell'impegno resta invariata.
- **Richiesta di adesione a nuovi impegni facoltativi aggiuntivi:** può essere richiesta l'adesione ad impegni facoltativi aggiuntivi non presenti nella domanda dell'anno precedente, limitatamente alle azioni I ed M. In questo caso la scadenza dell'impegno resta invariata.
- **Cambio del beneficiario.**

8.2.3 Domande di modifica art. 14 e art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009

Analogamente alla Domanda Unica, il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio, secondo i limiti di seguito esposti:

1. Entro il **31 maggio** per modificare le **superfici**²⁵, anche in aumento rispetto alla domanda che si intende correggere.

La presentazione di una domanda di modifica di superfici oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% del premio per ogni giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di modifica (sia informatica, sia cartacea) è fissato all'11 giugno.

2. Entro il **31 ottobre** per revocare le superfici richieste ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 22 del Reg. 796/2004 – **domanda di revoca**).

Con la domanda di revoca è ammessa soltanto la riduzione della superficie dichiarata con riferimento esclusivamente alle particelle presenti nell'ultima domanda valida. Le informazioni fornite dall'agricoltore con la domanda di revoca comportano l'adeguamento della domanda alla situazione reale dell'azienda. Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. La domanda di revoca, parziale o totale, **sostituisce integralmente l'ultima domanda valida.**

Alle domande di revoca presentate non si applicano le riduzioni e le esclusioni.

3. Entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica del 2012, per comunicare la **cessione dell'azienda**²⁶ o comunque dei terreni soggetti ad impegno. Il soggetto che acquisisce a vario titolo l'azienda o i terreni dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte del precedente beneficiario deve presentare una domanda di modifica, allegando, a seconda dei casi, la documentazione di seguito riportata:

a) Nel caso di successione effettiva:

- copia del certificato di morte del de cuius;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
- atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.

b) Nel caso di successione anticipata:

- copia atto di successione;

²⁵ Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 15 del Reg. 796/2004)

²⁶ Ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 74 del Reg. 796/2004)

- certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.
- c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA:
- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati
 - contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
 - copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA.

La domanda di modifica deve essere corredata di tutta la documentazione probante l'acquisizione dell'azienda o dei terreni.

Il fascicolo aziendale del beneficiario dovrà essere conseguentemente aggiornato.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009²⁷ e riportate anche nel manuale OPR, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati, un'apposita comunicazione.

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

8.2.4 Errori sanabili o palesi

Per i criteri generali, le modalità di riconoscimento e le procedure da seguire si rimanda alle "Linee guida per la valutazione dell'errore palese, ai sensi dell'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006" contenute nel DDUO 10943 del 27 ottobre 2009.

8.3 Avvio del procedimento

Con la presentazione della domanda informatizzata, il sistema informativo rilascia al richiedente una ricevuta, che vale da avvio del procedimento, attestante la data di presentazione della domanda medesima. Con il ricevimento da parte della Provincia della domanda cartacea viene costituito il fascicolo della domanda.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente si riferiscono all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) .

8.4 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria della domanda di aiuto prevede:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda con attribuzione del punteggio di priorità in base a quanto indicato nel successivo capitolo.

Le attività di controllo sono effettuate in base a quanto previsto dal Manuale OPR e dalle disposizioni attuative relative alla misura.

Le false dichiarazioni comportano le conseguenze previste dal capitolo 22 del Manuale OPR.

9. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

I criteri di selezione dei beneficiari e di priorità per l'ammissione a finanziamento tengono conto dell'ambito territoriale in cui sono localizzati i terreni interessati dagli impegni, della coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale ed in ultimo della natura dei richiedenti (beneficiari).

Alle domande ammissibili a finanziamento può essere attribuito un punteggio massimo di **70 punti** (fino a 50 punti in funzione dell'ambito territoriale e del tipo di azione e fino a 20 punti in funzione della coerenza con la programmazione provinciale).

Le domande di aiuto presentate per le azioni F e G, per il mantenimento di interventi realizzati con la misura 216 "investimenti non produttivi" saranno tutte ammesse a finanziamento senza essere soggette a selezione.

9.1 Ambito territoriale e tipo di azione (punteggio massimo 50)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità sono da considerare esclusivamente le aree parco e riserve naturali istituite per legge e cioè i parchi e le riserve nazionali e regionali (i limiti da considerare sono quelli amministrativi di tali aree), sono quindi esclusi i Parchi locali di interesse sovra comunale (PLIS).

²⁷ Ex Art. 72 del Reg. (CE) 796/2004

Ad ogni azienda verrà attribuito uno dei punteggi indicati nella sottostante tabella in base all'azione applicata sulla superficie maggiore e all'ambito territoriale dove ricade in prevalenza la superficie relativa alla suddetta azione.

Come descritto nel precedente capitolo 5, gli ambiti territoriali prioritari di applicazione della misura 214 variano a seconda dell'azione.

La tabella seguente riporta i punteggi in relazione agli ambiti territoriali unicamente per le azioni I e M, che per l'anno 2012 rappresentano le sole azioni per le quali è necessario attribuire un punteggio.

Ambito territoriale	Az. I	Az. M
1) Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50	45
2) Zone Vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06 e smi)	40	50
3) Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	45	45
4) Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013) non inserite nel punto 1 o 3	0	35
5) Altre aree	35	35

9.2 Programmazione provinciale (punteggio massimo 20)

Ogni Provincia può attribuire un punteggio di priorità, fino ad un **massimo di 20 punti**.

I criteri con i quali le province possono attribuire il proprio punteggio possono essere legati all'ambito territoriale e alla tipologia di azione scelta, in analogia con il precedente punto, oppure possono essere quelli sotto riportati.

Tali criteri devono essere coerenti con la programmazione e la pianificazione territoriale provinciale, con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e con la misura 214 in particolare.

Criterio (punteggio massimo 20)
Attribuzione di un punteggio alle singole azioni in relazione alla territorializzazione delle stesse ed in coerenza con la pianificazione e la programmazione provinciale (es. piano delle reti ecologiche)
Ambiti territoriali nei quali applicare prioritariamente le singole azioni in relazione a specifiche necessità ed obiettivi quali: <ul style="list-style-type: none"> - salvaguardare e migliorare la qualità delle acque superficiali, riducendo la contaminazione da nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari (pesticidi) di provenienza agricola; - salvaguardare la biodiversità ed il paesaggio rurale - salvaguardare e migliorare il contenuto di sostanza organica e la fertilità dei suoli
Ambiti nei quali sono presenti filiere produttive agro-industriali che richiedono materie prime con determinate caratteristiche ottenute rispettando specifici disciplinari di produzione (disciplinari di produzione agricola integrata oppure metodi di produzione biologica oppure disciplinari per le produzioni di qualità – DOP, IGP, STG)

Le Province rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio e li comunicano alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

9.3 Priorità in base alla natura del richiedente

Le domande che dovessero avere il medesimo punteggio finale, saranno poi ordinate in base alle seguenti priorità:

Categoria di richiedente (una sola opzione)	Grado di priorità
- Imprenditrice agricola professionale con meno di 40 anni	20
- Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni	16
- Imprenditrice agricola professionale	18
- Imprenditore agricolo professionale	14

- Imprenditrice agricola	16
- Imprenditore agricolo	12
- Società agricola (formata da imprenditrici agricole)	14
- Società agricola	10
- Altri beneficiari (donna)	12
- Altri beneficiari (uomo)	8

9.4 Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a finanziamento

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare nel 2012 è pari a € 35.000.000,00, disponibili sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale.

In relazione alla disponibilità finanziaria e all'entità delle richieste, si possono presentare le seguenti casistiche:

A) Entità delle richieste inferiore all'effettiva disponibilità finanziaria

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura pubblica sul BURL del 16 Luglio 2012 il provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande di aiuto relative all'anno 2012.

Detto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL, rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge regionale 30/99 e deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it) e sul sito internet delle Province.

B) Entità delle richieste superiore all'effettiva disponibilità finanziaria

In questo caso occorrerà procedere alla definizione delle graduatorie provinciali delle domande ammesse; le modalità e le tempistiche di trasmissione alla Direzione Generale Agricoltura di tali graduatorie verranno definite nel BURL del 16 luglio 2012.

Il provvedimento provinciale di approvazione delle suddette graduatorie:

- diventa valido dal momento di pubblicazione sull'albo pretorio provinciale e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della ammissibilità stessa ai sensi della legge regionale 30/1999;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia;

L'avviso della approvazione della graduatoria, con l'indicazione dell'affissione all'albo pretorio provinciale, deve essere reso pubblico sul sito internet della Provincia.

L'atto di suddivisione delle risorse finanziarie e l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, vengono pubblicati sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) nonché sui siti internet delle Province.

È facoltà dell'amministrazione Provinciale provvedere a comunicare al richiedente l'ammissione a finanziamento, con comunicazione scritta o in altre forme. In ogni caso la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi legge regionale 30/1999.

9.5 Istruttoria tecnico amministrativa

Dalla data di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento decorre l'istruttoria tecnico amministrativa delle stesse.

Questa è realizzata nel rispetto di quanto indicato al successivo capitolo 10 relativo ai controlli, per le domande ammesse a finanziamento.

Per le domande di pagamento l'istruttoria tecnico amministrativa inizia dopo il termine ultimo di presentazione delle domande.

Qualora l'istruttoria tecnico-amministrativa dia esito parzialmente o totalmente negativo, questo viene comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel momento dell'iter in cui si palesa.

9.6 Estrazione del campione per i controlli

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all' 1% delle domande ammesse a finanziamento e sarà estratto all'interno delle domande da sottoporre a controllo in loco.

9.7 Effettuazione dei controlli in loco

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario ed hanno luogo annualmente, a partire dal primo anno fino a conclusione del periodo d'impegno sottoscritto.

9.8 Invio degli elenchi di liquidazione dalle Province all'Organismo Pagatore Regionale

Le Province, concluse le verifiche previste in ogni fase procedurale, inviano all'Organismo Pagatore Regionale gli elenchi di liquidazione. Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione in formato elettronico, devono essere prodotti entro il 31 ottobre, mentre le copie cartacee devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro il 15 novembre. Le procedure di redazione degli elenchi sono contenute nel Manuale OPR.

9.9 Modalità di pagamento

È previsto, ove l'amministrazione ne abbia la possibilità, il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi svolti dalla DGA attraverso il SIARL per le domande di pagamento oltre il 1° anno di impegno e per quelle domande relative al primo anno di impegno per le quali sia possibile esperire i controlli di ammissibilità a livello di SIARL e previa disponibilità finanziaria utile a finanziare tutte le richieste pervenute.

Il pagamento del saldo può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo l'inizio dell'ultimo controllo in loco e previa istruttoria di cui ai punti 8.4 e 9.5 .

In questo caso il saldo può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

10. CONTROLLI

Per quanto non indicato nei successivi paragrafi dedicati ai controlli si rimanda al Manuale OPR.

10.1 Campo di applicazione dei controlli

I controlli sono attuati dal personale delle Province, fatta salva l'individuazione di eventuali altri soggetti controllori a livello nazionale e vertono su due elementi:

- la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto o di pagamento e della relativa documentazione allegata o presentata in successivi momenti.
- la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda di aiuto o di pagamento.

Le irregolarità riscontrabili durante l'effettuazione di un controllo possono essere suddivise in:

- difformità tra quanto dichiarato e quanto verificato durante il controllo, anche con riferimento ai dati presenti nel sistema informativo;
- inadempienze nel rispetto degli impegni assunti.

I controlli si distinguono in:

- **controlli amministrativi** sul 100% delle domande ammesse a finanziamento propedeutici al pagamento dell'anticipo e del saldo mediante:
 - verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
 - verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL). Per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore;
 - correzione e risoluzione di tutte le anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, tramite la richiesta della documentazione necessaria e l'acquisizione nei dossier di ciascuna domanda della documentazione richiesta;
- **controllo in loco** a campione, pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Tale campione è selezionato da OPR in base all'analisi del rischio e al fattore di rappresentatività. Il controllo si suddivide in due parti: controllo del rispetto degli impegni e controllo del mantenimento delle superfici. Il primo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità, il secondo tramite la

foto-interpretazione delle particelle (controllo delle superfici) delle foto dell'anno in corso o misurazione con GPS.

10.2 Modalità di esecuzione dei controlli

Il funzionario addetto al controllo è tenuto a redigere un apposito verbale. Tutti i verbali previsti nelle singole fasi dei controlli devono essere tenuti agli atti presso la Provincia competente.

Per l'effettuazione dei controlli si fa riferimento al Manuale OPR, in particolare per lo svolgimento dei controlli in loco si rimanda al Manuale operativo dei controlli *in loco*.

10.3 Elementi specifici del controllo

Gli aspetti specifici che devono essere oggetto di verifica durante le diverse fasi del controllo sono diversi a seconda delle tipologie d'intervento previste. Di seguito si individuano gli elementi specifici minimi con riferimento alle differenti tipologie possibili di intervento.

Controllo amministrativo:

Devono essere controllati i requisiti soggettivi previsti nell'ambito delle diverse azioni.

Controllo in loco:

Le Province o gli organismi incaricati dei controlli effettuano le seguenti verifiche:

- Accertamento della conformità delle superfici/capi e dei gruppi di coltura dichiarate in domanda attraverso strumenti di fotointerpretazione e/o strumentazione GPS.
- Verifica della documentazione tecnica e delle condizioni di accesso alla misura (piano di fertilizzazione, certificazione funzionale delle macchine operatrici per l'applicazione dei presidi fitosanitari, titolo di possesso dei terreni, ecc.).
- Eventuale prelievo di campioni di terreno e/o parti di pianta per l'accertamento del rispetto degli impegni assunti nelle azioni B ed E. I funzionari incaricati possono richiedere la consulenza di un ispettore fitosanitario regionale competente per territorio, nei casi di dubbia o difficile valutazione dell'applicazione delle norme d'uso dei prodotti fitosanitari.
- Verifica del rispetto degli impegni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli *in loco*
- Verifica delle autocertificazioni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli *in loco*

Tutte le specifiche tecniche dei controlli in loco sono definite nel Manuale operativo dei controlli *in loco*.

10.4 Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili e la comunicazione dell'esito dei controlli, nonché le relative conseguenze sono descritte nel Manuale OPR, parte II cap.22.

10.5 Pronuncia della decadenza

Nel caso in cui, a seguito di un controllo (in fase istruttoria o in corso d'impegno), si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Provincia comunica la decadenza al richiedente o beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero di somme indebitamente erogate, con le modalità indicate nel Manuale OPR.

10.6 Riduzioni ed esclusioni conseguenti il mancato rispetto degli impegni di misura 214 e degli obblighi di condizionalità.

CONDIZIONALITÀ:

Qualora i beneficiari non ottemperino ai requisiti obbligatori previsti dalla Condizionalità e ad altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel PSR 2007-2013, l'importo complessivo dei pagamenti cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, è ridotto o revocato. Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata e frequenza delle inadempienze secondo quanto stabilito dal Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità dell'OPR approvato con DDUO 10724 del 16 novembre 2011 e smi.

IMPEGNI DELLA MISURA 214:

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la misura 214 descritti per ciascuna azione nel capitolo 5, l'aiuto viene ridotto o revocato.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata:

- la gravità dipende dalle conseguenze dell'inadempienza sul perseguimento degli obiettivi dell'operazione;
- l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme e può essere commisurata alla superficie o ai capi per cui l'impegno non è stato mantenuto;
- la durata dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inoltre la percentuale di riduzione dell'aiuto aumenta in caso di ripetizione dell'inadempienza.

Infine, nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto di un impegno agro ambientale e contemporaneamente e si rilevi anche il mancato rispetto di un impegno di condizionalità ad esso collegato ("impegno pertinente"), la domanda di misura 214 decade.

La modalità di verifica di applicazione delle riduzioni sopra indicate sono definite nel Manuale Operativo dei controlli *in loco*.

11 RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle province relativi all'istruttoria e ai controlli l'interessato ha diritto di presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate:

A) Rimedi amministrativi

- Ricorso gerarchico al direttore generale della Direzione Generale regionale competente ai sensi dell'art.33 commi 1 bis e 1 ter della l.r.31/2008 e dell'intesa nell'ambito del Tavolo Istituzionale per le politiche agricole di cui alla l.r.31/2008 articolo 5, comma 1.

Il ricorso deve essere proposto, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse nel termine di **30 giorni** dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

o, in alternativa

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di **120 giorni** dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

B) Rimedi giurisdizionali

- Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro **60 giorni** dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e nelle modalità previste dall'ordinamento.

12. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/86 e s.m.i. avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale OPR.

13. RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI

13.1 Recesso dagli impegni assunti, trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno, con le modalità e con le conseguenze previste nel Manuale OPR.

Anche il trasferimento degli impegni assunti e il cambio beneficiario è precisato nel Manuale OPR.

13.2 Trasformazione dell'impegno

Nel corso del periodo d'impegno può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agro ambientale in un altro impegno agro ambientale previsto dalla misura 214 solo se si verificano le seguenti condizioni:

- il cambiamento deve introdurre ulteriori vantaggi ambientali rispetto a quelli già in essere;
- i contenuti dell'impegno devono essere rafforzati.

13.3 Informativa trattamento dati personali

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 11998 del 16 novembre 2009, pubblicate sul BURL n. 46, 4° supplemento straordinario del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.